SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 dicembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero delle infrastrutture

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia delle dogane

Agenzia del territorio

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 232

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2006.

Estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti.

06A11376

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 233

AGENZIA DELLE ENTRATE

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - Articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

06A11290

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 2006.

Ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1, 2 e 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 9, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;

Visti gli articoli 1 e 2 del Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato il 21 luglio 1994, ai sensi dell'art. 20-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificata dall'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448;

Vista la deliberazione n. 22 del 6 dicembre 2006, con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica ha approvato il nuovo piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli Uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione.

Roma, 6 dicembre 2006

Il Presidente: MARINI

Il Segretario generale: MALASCHINI

ALLEGATO

XV LEGISLATURA

Deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 22/2006

Oggetto: Approvazione del nuovo piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006.

Seduta del 6 dicembre 2006.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 1, 2 e 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici», e successive modificazioni;

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 recante la «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica»;

Visto l'art. 39-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel mondo del 31 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2006;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato con deliberazione n. 15 del 21 luglio 1994, ai sensi dell'art. 20-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448;

Viste le richieste di rimborso presentate dai movimenti o partiti politici al Presidente del Senato, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della menzionata legge n. 157 del 1999, tra le quali anche quelle delle formazioni politiche che hanno concorso alle elezioni nella circoscrizione Estero, di cui all'art. 48 della Costituzione;

Vista la propria deliberazione n. 10 del 27 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2006;

Considerato che con l'introduzione delle disposizioni di cui al citato art. 39-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, vengono meno le esigenze che avevano condotto alla previsione di un provvisorio accantonamento di fondi in sede di approvazione del piano di ripartizione, avvenuta con la richiamata deliberazione n. 10 del 27 luglio 2006;

Vista l'istanza di modifica-correzione del piano di ripartizione, inviata - ai sensi dell'art. 2 del citato Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato con deliberazione n. 15 del 21 luglio 1994 - alla Presidenza del Senato in data 29 agosto 2006;

Visto, in proposito, il parere reso dall'Ufficio legale del Senato con nota in data 5 ottobre 2006, prot. n. 2219-06;

Ritenuta l'opportunità, sulla base delle considerazioni prospettate dai Senatori Questori e delle argomentazioni formali avanzate con la citata istanza, di apportare una correzione al piano provvisorio adottato con la citata deliberazione n. 10 del 27 luglio 2006, al fine di dare la più compiuta salvaguardia al diritto di elettorato passivo e di accesso agli uffici pubblici elettivi (art. 51 della Costituzione), cui è preordinata la contribuzione per le spese elettorali;

Considerato che, per quanto sopra richiamato, occorre procedere alla formulazione di un nuovo piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica nelle elezioni del 9 e 10 aprile 2006;

Tenuto conto dei risultati delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006, sulla base dei quali gli Uffici elettorali regionali e l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero hanno proceduto alla proclamazione dei candidati eletti;

Delibera:

Art. 1.

1. È approvato il nuovo piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006, secondo il prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

2. Il nuovo piano di ripartizione sostituisce quello adottato, con deliberazione n. 10, nella riunione del 27 luglio 2006.

Art. 2.

1. I soggetti che, sulla base del prospetto di cui all'art. 1, risultino avere titolo a importi inferiori a quelli erogati in forza della citata deliberazione n. 10 del 2006, sono tenuti, entro il termine di trenta giorni dalla presente deliberazione, alla restituzione delle somme percepite in eccesso.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza l'avvenuta restituzione, le somme erogate in eccesso, insieme agli interessi legali maturati dal giorno del pagamento, saranno computati in diminuzione a valere sulla prima erogazione annuale successiva.

3. Sulle quote di rimborso derivanti, a titolo di prima rata annuale, dalla ripartizione dell'accantonamento provvisorio di fondi previsto dalla richiamata deliberazione n. 10 del 2006, e sulla prima rata di rimborso attribuita a seguito dell'istanza di modifica-correzione del piano di ripartizione approvato con la medesima deliberazione, sono riconosciuti gli interessi legali a decorrere dal 1º agosto 2006 e fino alla data di pagamento.

Art. 3.

Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1189 e 2033 del codice civile.

PIANO DI RIPARTIZIONE PER GLI ANNI 2006-2010 DEL RIMBORSO DELLE SPESE ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ELEZIONI DEL 9/10 APRILE 2006

Totale elettori iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati:	49.723.416	Totale contributi ex lege n. 157/99:	246.130.909,20
		Totale contributi ex art. 39-bis l. 248/2006	3.691.963,64
Totale popolazione nazionale	56.995.744	Totale da ripartire:	249.822.872,84
		Totale da ripartire per l'anno 2006:	49.964.574,57

PIEMONTE

Popolazione	4.214.677
Totale voti validi	2.685.608
5% dei voti validi	134.280
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al contributo	2.498.464
Contributo totale spettante	18.200.697,27
Contributo per il 2006	**3.640.139,45**
Contributo annuo	3.640.139,45

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
DL. LA MARGHERITA	315.191	459.217,82	459.217,82	Almeno un candidato eletto nella regione
INSIEME CON L'UNIONE	118.974	173.339,28	173.339,28	Almeno un candidato eletto nella regione
DEMOCRATICI SINISTRA	453.524	660.762,21	660.762,21	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	216.804	315.872,79	315.872,79	Almeno un candidato eletto nella regione
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	88.244	128.567,18	128.567,18	Almeno un candidato eletto nella regione
ALLEANZA NAZIONALE	314.723	458.535,97	458.535,97	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	170.122	247.859,41	247.859,41	Almeno un candidato eletto nella regione
FORZA ITALIA	646.951	942.575,86	942.575,86	Almeno un candidato eletto nella regione
LEGA NORD	173.931	253.408,93	253.408,93	Almeno un candidato eletto nella regione

VALLE D'AOSTA

Popolazione	119.548
Totale voti validi	73.708
15% dei voti validi nel collegio	11.056
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al contributo	35.079
Contributo totale spettante	516.257,11
Contributo per il 2006	**103.251,42**
Contributo annuo per il periodo 2007/2010	103.251,42

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
FI - ALLEANZA NAZIONALE	11.505	33.863,78	33.863,78	Supera il 15% dei voti validi in un collegio
VALLEE D'AOSTE	23.574	69.387,64	69.387,64	Supera il 15% dei voti validi in un collegio
AUT. LIB. DEMOCRATIE	-	0,00	0,00	**Decaduto dal diritto**

LOMBARDIA

Popolazione	9.032.554
Totale voti validi	5.869.128
5% dei voti validi	293.456
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al contributo	5.313.979
Contributo totale spettante	39.006.258,58
Contributo per il 2006	**7.801.251,72**
Contributo annuo per il periodo 2007/2010	7.801.251,72

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
DL LA MARGHERITA	558.856	820.435,37	820.435,37	Almeno un candidato eletto nella regione
INSIEME CON L'UNIONE	279.552	410.399,72	410.399,72	Almeno un candidato eletto nella regione
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	150.224	220.538,18	220.538,18	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	407.939	598.879,83	598.879,83	Almeno un candidato eletto nella regione
DEMOCRATICI SINISTRA	726.105	1.065.967,31	1.065.967,31	Almeno un candidato eletto nella regione
FORZA ITALIA	1.623.745	2.383.758,66	2.383.758,66	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	343.269	503.940,24	503.940,24	Almeno un candidato eletto nella regione
LEGA NORD	652.047	957.245,56	957.245,56	Almeno un candidato eletto nella regione
ALLEANZA NAZIONALE	572.242	840.086,85	840.086,85	Almeno un candidato eletto nella regione

TRENTINO - ALTO ADIGE

Popolazione	940.016
Totale voti validi	573.710
5% dei voti validi	28.686
15% dei voti validi nel collegio n. 5	12.027
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al contributo	507.731
Contributo totale spettante	4.059.373,15
Contributo per il 2006	**811.874,63**
Contributo annuo per il periodo 2007/2010	811.874,63

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
L'UNIONE SVP	198.156	316.856,42	316.856,42	Almeno un candidato eletto nella regione
S V P	47.914	76.615,69	76.615,69	Almeno un candidato eletto nella regione
S V P	69.581	111.261,77	111.261,77	Almeno un candidato eletto nella regione
CASA DELLE LIBERTA'	175.139	280.051,66	280.051,66	Almeno un candidato eletto nella regione
CANDIDATURA INDIVIDUALE (Schedereit Georg)	16.941	27.089,08	27.089,08	Supera il 15% dei voti validi nel collegio 5 T.A.A.

VENETO

Popolazione	4.527.694
Totale voti validi	2.931.275
5% dei voti validi	146.564
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al contributo	2.551.226
Contributo totale spettante	19.552.432,56
Contributo per il 2006	**3.910.486,51**
Contributo annuo per il periodo 2007/2010	**3.910.486,51**

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
RIFONDAZIONE COMUNISTA	144.503	221.492,35	221.492,35	Almeno un candidato eletto nella regione
INSIEME CON L'UNIONE	111.382	170.724,90	170.724,90	Almeno un candidato eletto nella regione
DEMOCRATICI SINISTRA	336.280	515.445,67	515.445,67	Almeno un candidato eletto nella regione
DL LA MARGHERITA	348.590	534.314,28	534.314,28	Almeno un candidato eletto nella regione
LEGA NORD	322.056	493.643,31	493.643,31	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	231.202	354.383,46	354.383,46	Almeno un candidato eletto nella regione
FORZA ITALIA	720.771	1.104.788,55	1.104.788,55	Almeno un candidato eletto nella regione
ALLEANZA NAZIONALE	336.442	515.693,99	515.693,99	Almeno un candidato eletto nella regione

FRIULI - VENEZIA GIULIA

Popolazione	1.183.764
Totale voti validi	754.628
5% dei voti validi	37.731
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al contributo	650.922
Contributo totale spettante	5.111.976,60
Contributo per il 2006	**1.022.395,32**
Contributo annuo per il periodo 2007/2010	1.022.395,32

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
ALLEANZA NAZIONALE	117.490	184.540,12	184.540,12	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	53.084	83.378,40	83.378,40	Supera il 5% dei voti validi nella regione
FORZA ITALIA	178.655	280.611,25	280.611,25	Almeno un candidato eletto nella regione
LEGA NORD	53.737	84.404,06	84.404,06	Almeno un candidato eletto nella regione
DL LA MARGHERITA	94.975	149.176,08	149.176,08	Almeno un candidato eletto nella regione
DEMOCRATICI SINISTRA	107.565	168.951,05	168.951,05	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	45.416	71.334,36	71.334,36	Almeno un candidato eletto nella regione

LIGURIA

Popolazione	1.571.783
Totale voti validi	1.021.727
5% dei voti validi	51.086
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al contributo	845.481
Contributo totale spettante	6.787.601,17
Contributo per il 2006	**1.357.520,23**
Contributo annuo per il periodo 2007/2010	1.357.520,23

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
DEMOCRATICI SINISTRA	243.309	390.661,52	390.661,52	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	90.561	145.406,45	145.406,45	Almeno un candidato eletto nella regione
ALLEANZA NAZIONALE	115.512	185.468,25	185.468,25	Almeno un candidato eletto nella regione
FORZA ITALIA	245.308	393.871,15	393.871,15	Almeno un candidato eletto nella regione
DL LA MARGHERITA	89.094	143.051,01	143.051,01	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	61.697	99.061,87	99.061,87	Supera il 5% dei voti validi nella regione

EMILIA ROMAGNA

Popolazione	3.983.346
Totale voti validi	2.735.614
5% dei voti validi	136.781
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al contributo	2.509.033
Contributo totale spettante	17.201.715,49
Contributo per il 2006	**3.440.343,10**
Contributo annuo per il periodo 2007/2010	3.440.343,10

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
LEGA NORD	104.916	143.859,02	143.859,02	Almeno un candidato eletto nella regione
FORZA ITALIA	515.338	706.622,64	706.622,64	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	159.263	218.378,70	218.378,70	Almeno un candidato eletto nella regione
INSIEME CON L'UNIONE	157.387	215.806,36	215.806,36	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	197.031	270.165,53	270.165,53	Almeno un candidato eletto nella regione
DEMOCRATICI SINISTRA	835.997	1.146.304,78	1.146.304,78	Almeno un candidato eletto nella regione
DL LA MARGHERITA	257.368	352.898,60	352.898,60	Almeno un candidato eletto nella regione
ALLEANZA NAZIONALE	281.733	386.307,47	386.307,47	Almeno un candidato eletto nella regione

TOSCANA

Popolazione	3.497.806
Totale voti validi	2.323.308
5% dei voti validi	116.165
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al contributo	2.112.159
Contributo totale spettante	15.104.955,40
Contributo per il 2006	**3.020.991,08**
Contributo annuo per il periodo 2007/2010	3.020.991,08

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
ALLEANZA NAZIONALE	294.283	420.908,80	420.908,80	Almeno un candidato eletto nella regione
FORZA ITALIA	402.604	575.838,79	575.838,79	Almeno un candidato eletto nella regione
INSIEME CON L'UNIONE	114.163	163.285,72	163.285,72	Almeno un candidato eletto nella regione
DL LA MARGHERITA	209.710	299.945,24	299.945,24	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	258.207	369.309,81	369.309,81	Almeno un candidato eletto nella regione
DEMOCRATICI SINISTRA	693.313	991.635,76	991.635,76	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	139.879	200.066,95	200.066,95	Almeno un candidato eletto nella regione

UMBRIA

Popolazione	825.826
Totale voti validi	538.042
5% dei voti validi	26.902
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al contributo	466.759
Contributo totale spettante	3.566.254,07
Contributo per il 2006	**713.250,81**
Contributo annuo per il periodo 2007/2010	713.250,81

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
ALLEANZA NAZIONALE	82.004	125.309,68	125.309,68	Almeno un candidato eletto nella regione
DL LA MARGHERITA	48.916	74.748,16	74.748,16	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	55.966	85.521,21	85.521,21	Almeno un candidato eletto nella regione
DEMOCRATICI SINISTRA	146.130	223.300,12	223.300,12	Almeno un candidato eletto nella regione
FORZA ITALIA	98.307	150.222,17	150.222,17	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	35.436	54.149,48	54.149,48	Almeno un candidato eletto nella regione

MARCHE

Popolazione	1.470.581
Totale voti validi	935.211
5% dei voti validi	46.761
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al contributo	835.999
Contributo totale spettante	6.350.569,59
Contributo per il 2006	**1.270.113,92**
Contributo annuo per il periodo 2007/2010	1.270.113,92

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
DEMOCRATICI SINISTRA	214.836	326.395,36	326.395,36	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	81.903	124.433,33	124.433,33	Almeno un candidato eletto nella regione
INSIEME CON L'UNIONE	39.317	59.733,41	59.733,41	Almeno un candidato eletto nella regione
DL LA MARGHERITA	106.503	161.807,54	161.807,54	Almeno un candidato eletto nella regione
ALLEANZA NAZIONALE	134.751	204.724,07	204.724,07	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	75.789	115.144,47	115.144,47	Almeno un candidato eletto nella regione
FORZA ITALIA	182.900	277.875,73	277.875,73	Almeno un candidato eletto nella regione

LAZIO

Popolazione	5.112.413
Totale voti validi	3.324.754
5% dei voti validi	166.238
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al contributo	2.941.548
Contributo totale spettante	22.077.488,10
Contributo per il 2006	**4.415.497,62**
Contributo annuo per il periodo 2007/2010	4.415.497,62

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
DEMOCRATICI SINISTRA	638.137	957.894,42	957.894,42	Almeno un candidato eletto nella regione
INSIEME CON L'UNIONE	139.443	209.315,04	209.315,04	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	294.275	441.730,19	441.730,19	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	234.403	351.857,56	351.857,56	Almeno un candidato eletto nella regione
ALLEANZA NAZIONALE	624.796	937.868,51	937.868,51	Almeno un candidato eletto nella regione
FORZA ITALIA	707.866	1.062.563,19	1.062.563,19	Almeno un candidato eletto nella regione
DL LA MARGHERITA	302.628	454.268,71	454.268,71	Almeno un candidato eletto nella regione

ABRUZZI

Popolazione	1.262.392
Totale voti validi	783.448
5% dei voti validi	39.172
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al contributo	688.569
Contributo totale spettante	5.451.524,43
Contributo per il 2006	**1.090.304,89**
Contributo annuo per il periodo 2007/2010	1.090.304,89

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
ALLEANZA NAZIONALE	110.973	175.718,63	175.718,63	Almeno un candidato eletto nella regione
FORZA ITALIA	181.716	287.735,64	287.735,64	Almeno un candidato eletto nella regione
DL LA MARGHERITA	96.241	152.391,46	152.391,46	Almeno un candidato eletto nella regione
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	39.897	63.174,34	63.174,34	Supera il 5% dei voti validi nella regione
UDC	56.078	88.795,92	88.795,92	Supera il 5% dei voti validi nella regione
DEMOCRATICI SINISTRA	143.962	227.954,60	227.954,60	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	59.702	94.534,29	94.534,29	Almeno un candidato eletto nella regione

MOLISE

Popolazione	320.601
Totale voti validi	186.795
5% dei voti validi	9.340
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al contributo	173.725
Contributo totale spettante	1.384.486,11
Contributo per il 2006	**276.897,22**
Contributo annuo per il periodo 2007/2010	276.897,22

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	15.876	25.304,48	25.304,48	Supera il 5% dei voti validi nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	10.052	16.021,71	16.021,71	Supera il 5% dei voti validi nella regione
ALLEANZA NAZIONALE	26.521	42.271,36	42.271,36	Supera il 5% dei voti validi nella regione
FORZA ITALIA	61.778	98.466,87	98.466,87	Almeno un candidato eletto nella regione
L'ULIVO	59.498	94.832,82	94.832,82	Almeno un candidato eletto nella regione

CAMPANIA

Popolazione	5.701.931
Totale voti validi	3.039.877
5% dei voti validi	151.994
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al contributo	2.761.368
Contributo totale spettante	24.623.267,68
Contributo per il 2006	**4.924.653,54**
Contributo annuo per il periodo 2007/2010	4.924.653,54

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
INSIEME CON L'UNIONE	113.508	202.431,39	202.431,39	Almeno un candidato eletto nella regione
DEMOCRATICI SINISTRA	429.971	766.814,93	766.814,93	Almeno un candidato eletto nella regione
U.D.EUR POPOLARI	158.198	282.132,02	282.132,02	Almeno un candidato eletto nella regione
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	92.200	164.430,48	164.430,48	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	201.991	360.232,93	360.232,93	Almeno un candidato eletto nella regione
DL LA MARGHERITA	388.984	693.718,27	693.718,27	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	161.948	288.819,81	288.819,81	Almeno un candidato eletto nella regione
FORZA ITALIA	826.534	1.474.049,67	1.474.049,67	Almeno un candidato eletto nella regione
ALLEANZA NAZIONALE	388.034	692.024,03	692.024,03	Almeno un candidato eletto nella regione

PUGLIA

Popolazione	4.020.707
Totale voti validi	2.226.126
5% dei voti validi	111.306
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al contributo	1.889.403
Contributo totale spettante	17.363.055,56
Contributo per il 2006	**3.472.611,11**
Contributo annuo per il periodo 2007/2010	3.472.611,11

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	68.768	126.391,52	126.391,52	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	149.211	274.241,00	274.241,00	Almeno un candidato eletto nella regione
DEMOCRATICI SINISTRA	348.054	639.702,69	639.702,69	Almeno un candidato eletto nella regione
DL LA MARGHERITA	247.339	454.594,47	454.594,47	Almeno un candidato eletto nella regione
FORZA ITALIA	604.367	1.110.790,85	1.110.790,85	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	179.499	329.908,56	329.908,56	Almeno un candidato eletto nella regione
ALLEANZA NAZIONALE	292.165	536.982,01	536.982,01	Almeno un candidato eletto nella regione

BASILICATA

Popolazione	597.768
Totale voti validi	326.944
5% dei voti validi	16.347
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al contributo	256.781
Contributo totale spettante	2.581.406,45
Contributo per il 2006	**516.281,29**
Contributo annuo per il periodo 2007/2010	516.281,29

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
FORZA ITALIA	63.566	127.805,16	127.805,16	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	20.978	42.178,16	42.178,16	Almeno un candidato eletto nella regione
DEMOCRATICI SINISTRA	64.933	130.553,64	130.553,64	Almeno un candidato eletto nella regione
ALLEANZA NAZIONALE	37.817	76.034,48	76.034,48	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	19.036	38.273,59	38.273,59	Almeno un candidato eletto nella regione
DL LA MARGHERITA	50.451	101.436,27	101.436,27	Almeno un candidato eletto nella regione

CALABRIA

Popolazione	2.011.466
Totale voti validi	993.546
5% dei voti validi	49.677
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al contributo	798.972
Contributo totale spettante	8.686.332,01
Contributo per il 2006	**1.737.266,40**
Contributo annuo per il periodo 2007/2010	1.737.266,40

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
DEMOCRATICI SINISTRA	143.536	312.101,39	312.101,39	Almeno un candidato eletto nella regione
DL LA MARGHERITA	102.324	222.490,96	222.490,96	Almeno un candidato eletto nella regione
ALLEANZA NAZIONALE	111.365	242.149,50	242.149,50	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	71.562	155.602,77	155.602,77	Almeno un candidato eletto nella regione
FORZA ITALIA	203.386	442.237,86	442.237,86	Almeno un candidato eletto nella regione
U.D.EUR POPOLARI	42.053	91.439,08	91.439,08	Almeno un candidato eletto nella regione
LISTA CONSUMATORI	52.280	113.676,43	113.676,43	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	72.466	157.568,41	157.568,41	Almeno un candidato eletto nella regione

SICILIA

Popolazione	4.968.991
Totale voti validi	2.538.091
5% dei voti validi	126.905
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al contributo	2.157.076
Contributo totale spettante	21.458.133,31
Contributo per il 2006	**4.291.626,66**
Contributo annuo per il periodo 2007/2010	4.291.626,66

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	93.229	185.484,45	185.484,45	Almeno un candidato eletto nella regione
DL LA MARGHERITA	298.649	594.179,35	594.179,35	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	243.502	484.461,22	484.461,22	Almeno un candidato eletto nella regione
ALLEANZA NAZIONALE	271.660	540.483,18	540.483,18	Almeno un candidato eletto nella regione
FORZA ITALIA	723.582	1.439.607,97	1.439.607,97	Almeno un candidato eletto nella regione
LEGA NORD	104.071	207.055,24	207.055,24	Almeno un candidato eletto nella regione
DEMOCRATICI SINISTRA	288.897	574.777,18	574.777,18	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	133.486	265.578,07	265.578,07	Almeno un candidato eletto nella regione

SARDEGNA

Popolazione	1.631.880
Totale voti validi	948.425
5% dei voti validi	47.421
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al contributo	813.485
Contributo totale spettante	7.047.124,57
Contributo per il 2006	**1.409.424,91**
Contributo annuo per il periodo 2007/2010	1.409.424,91

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
RIFONDAZIONE COMUNISTA	77.870	134.915,72	134.915,72	Almeno un candidato eletto nella regione
DL LA MARGHERITA	119.084	206.322,13	206.322,13	Almeno un candidato eletto nella regione
INSIEME CON L'UNIONE	41.847	72.503,12	72.503,12	Almeno un candidato eletto nella regione
DEMOCRATICI SINISTRA	162.798	282.059,97	282.059,97	Almeno un candidato eletto nella regione
FORZA ITALIA	215.516	373.397,94	373.397,94	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	73.673	127.644,10	127.644,10	Almeno un candidato eletto nella regione
ALLEANZA NAZIONALE	122.697	212.581,93	212.581,93	Almeno un candidato eletto nella regione

CIRCOSCRIZIONE ESTERO

Popolazione complessiva	3.520.809
Contributo totale circ. estero	3.691.963,64
Contributo annuale	**738.392,73**

Ripartizione EUROPA

Popolazione	2.039.149
Totale voti validi	**483.979**
4% dei voti validi	19.359
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al contributo	423.420
Contributo totale spettante	2.138.276,73
Contributo per il 2006	**427.655,35**
Contributo annuo per il periodo 2007/2010	427.655,35

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	26.486	26.750,93	26.750,93	Supera il 4% dei voti validi nella circoscrizione
UDC	22.273	22.495,79	22.495,79	Supera il 4% dei voti validi nella circoscrizione
L'UNIONE	256.355	258.919,24	258.919,24	Almeno un candidato eletto nella ripartizione
FORZA ITALIA	118.306	119.489,38	119.489,38	Almeno un candidato eletto nella ripartizione

Ripartizione AMERICA MERIDIONALE

Popolazione	885.673
Totale voti validi	272.108,00
4% dei voti validi	10.884
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al contributo	247.512
Contributo totale spettante	928.727,61
Contributo per il 2006	**185.745,52**
Contributo annuo per il periodo 2007/2010	185.745,52

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
L'UNIONE	81.899	61.461,15	61.461,15	Almeno un candidato eletto nella ripartizione
ASSOCIAZIONE ITALIANI SUD AMERICA	85.745	64.347,38	64.347,38	Almeno un candidato eletto nella ripartizione
FORZA ITALIA	24.141	18.116,63	18.116,63	Supera il 4% dei voti validi nella circoscrizione
UDC	25.593	19.206,28	19.206,28	Supera il 4% dei voti validi nella circoscrizione
PER ITALIA NEL MONDO	30.134	22.614,08	22.614,08	Supera il 4% dei voti validi nella circoscrizione
U.S.E.I		0,00	0,00	**Decaduto dal diritto**

Ripartizione AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Popolazione	403.597
Totale voti validi	**84.249**
4% dei voti validi	3.370
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al contributo	78.608
Contributo totale spettante	423.216,78
Contributo per il 2006	**84.643,36**
Contributo annuo per il periodo 2007/2010	84.643,36

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
L'UNIONE	32.036	34.495,66	34.495,66	Almeno un candidato eletto nella ripartizione
FORZA ITALIA	25.556	27.518,14	27.518,14	Supera il 4% dei voti validi nella circoscrizione
UDC	9.412	10.134,63	10.134,63	Supera il 4% dei voti validi nella circoscrizione
PER ITALIA NEL MONDO	11.604	12.494,93	12.494,93	Supera il 4% dei voti validi nella circoscrizione

Ripartizione ASIA-AFRICA-OCEANIA-ANTARTIDE

Popolazione	192.390
Totale voti validi	**50.725**
4% dei voti validi	2.029
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al contributo	46.295
Contributo totale spettante	201.742,52
Contributo per il 2006	**40.348,50**
Contributo annuo per il periodo 2007/2010	40.348,50

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
L'UNIONE	23.067	20.104,09	20.104,09	Almeno un candidato eletto nella ripartizione
FORZA ITALIA	18.383	16.021,74	16.021,74	Supera il 4% dei voti validi nella circoscrizione
PER ITALIA NEL MONDO	4.845	4.222,67	4.222,67	Supera il 4% dei voti validi nella circoscrizione

DECADUTI DAL DIRITTO:
- AUTONOMIE LIBERTE DEMOCRATIE ED U.S.E.I.
- UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI - USEI

06A11381

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 2006.

Proroga degli stati di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche, che hanno colpito il territorio della provincia di Matera e della regione Puglia nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004 e il territorio della regione Calabria nel periodo dal 3 al 13 novembre 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2004, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel periodo dal 3 al 13 novembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2004, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Matera nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2004, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Puglia nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Matera e della regione Puglia nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004 e il territorio della regione Calabria nel periodo dal 3 al 13 novembre 2004;

Considerato che le predette dichiarazioni d'emergenza sono state adottate per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Tenuto conto che sono ancora in corso di ultimazione le iniziative già programmate per il superamento dello stato di emergenza, necessarie al ripristino ed alla messa in sicurezza nonché alla riduzione delle situazioni di rischio nei territori colpiti dagli eventi in rassegna;

Viste le richieste del 29 settembre 2006 del presidente della regione Puglia, del 18 ottobre 2006 del presidente della regione Basilicata e del 13 novembre 2006 del presidente della regione Calabria con le quali viene rappresentata l'esigenza di prorogare gli stati d'emergenza;

Considerato, pertanto, necessario porre in essere gli ulteriori interventi straordinari, in corso di esecuzione, finalizzati al superamento delle situazioni di emergenza in questione;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, sono prorogati, fino al 30 novembre 2007, gli stati di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Matera e della regione Puglia nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004 e il territorio della regione Calabria nel periodo dal 3 al 13 novembre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2006

Il Presidente: PRODI

06A11298

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 2006.

Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteo marini, verificatisi nei territori della fascia costiera delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini il giorno 24 settembre 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2004, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 novembre 2005, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nei territori della fascia costiera delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini il giorno 24 settembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 30 novembre 2006, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nei territori della fascia costiera delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini il giorno 24 settembre 2004;

Considerato che le attività finalizzate al superamento del predetto contesto emergenziale sono tuttora in corso in quanto i contributi quindicennali necessari per il completamento del predetto programma, ripartiti con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3534 del 25 luglio 2006, non sono ancora confluiti nella disponibilità del commissario delegato con conseguente necessità di consentire la prosecuzione dell'attività per un ulteriore anno;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Tenuto conto che sono ancora in corso di ultimazione le iniziative già programmate per il superamento dello stato di emergenza, necessarie al ripristino ed alla messa in sicurezza nonché alla riduzione delle situazioni di rischio nei territori colpiti dagli eventi in rassegna;

Vista la nota del presidente della regione Emilia-Romagna dell'8 novembre 2006, nella quale si chiede di prorogare lo stato d'emergenza in atto sul territorio della predetta regione;

Considerata la necessità di prevedere un adeguato periodo di proroga dello stato di emergenza necessario per l'espletamento degli interventi occorrenti per il definitivo rientro nell'ordinario, ed anche in conseguenza dell'avvenuta ripartizione delle risorse finanziarie, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa è prorogato, fino al 30 novembre 2007, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nei territori della fascia costiera delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini il giorno 24 settembre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2006

Il Presidente: PRODI

06A11299

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 2006.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali, verificatisi nei giorni 21 e 22 ottobre 2006 nel territorio del comune di Salerno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nei giorni 21 e 22 ottobre 2006 il territorio del comune di Salerno è stato colpito da eccezionali eventi alluvionali che hanno causato esondazioni di fiumi e torrenti, allagamenti, smottamenti, danni a beni mobili ed immobili;

Considerato, altresì, che i medesimi eventi hanno provocato danni alle infrastrutture, alla rete idrica, dell'energia elettrica, del gas e fognaria, nonché gravi disagi alla popolazione interessata;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di interventi, anche infrastrutturali, finalizzati alla rimozione delle situazioni di criticità summenzionate;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del comune di Salerno del 24 ottobre 2006;

D'intesa con la regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni 21 e 22 ottobre 2006 nel territorio del comune di Salerno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2006

Il Presidente: PRODI

06A11295

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2006.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di pericolo determinata dalla frana di Spriana. (Ordinanza n. 3553).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3474 del 18 novembre 2005, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di pericolo determinata dalla frana di Spriana»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3508 del 13 aprile 2006, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Considerato che in relazione al contesto critico in rassegna sono venute meno le condizioni richieste dall'art. 5 della citata legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza, venuto a cessare il 31 luglio 2006;

Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettività, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare continuità alle attività poste in essere in regime straordinario finalizzate al superamento del contesto critico in esame;

Vista a nota del 13 settembre 2006, con la quale il prefetto di Sondrio - commissario delegato per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento della situazione di pericolo determinato dalla frana di Spriana, nel prendere atto dell'avvenuta cessazione dello stato di emergenza, ha, peraltro, rappresentato la necessità che vengano disciplinate le iniziative finalizzate al definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire al commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Sondrio - commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3474 del 18 novembre 2005, provvede in regime ordinario ed in termini d'urgenza all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 30 settembre 2007, di tutte le iniziative già programmate per il superamento del contesto critico di cui in premessa.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale della collaborazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli uffici tecnici e delle altre strutture della regione Lombardia, della provincia di Sondrio e del comune di Sondrio.

3. Per il compimento delle attività di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale dell'opera del soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 2, della citata ordinanza di protezione civile n. 3474/2005, nonché, ove ricorrano le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, della struttura di cui all'art. 2, comma 1 della medesima ordinanza.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

2. Il soggetto attuatore delegato è autorizzato ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata ordinanza di protezione civile n. 3474/2005.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, all'esito delle iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2006

Il Presidente: PRODI

06A11297

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2006.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto. (Ordinanza n. 3554).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 8 luglio 2002 recante la perimetrazione del sito di interesse nazionale di Cogoleto - Stoppani;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;

Considerata la grave situazione di emergenza ambientale determinatasi in conseguenza della presenza di cromo esavalente ubicato all'interno del medesimo stabilimento;

Ravvisata la necessità ed urgenza di porre in essere tutti gli interventi di carattere straordinario per la messa in sicurezza dei rifiuti industriali pericolosi ubicati nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;

Acquisita l'intesa della regione Liguria con nota 164647/1651 del 30 novembre 2006;

D'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di cui alla nota GAB/2006/11345/B09 del 30 novembre 2006;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'avvocato Giancarlo Viglione - Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla presente ordinanza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede:

al controllo dell'esecuzione del piano di caratterizzazione ad opera dei privati nella parte dell'area perimetrata ancora non sottoposta a campionamento;

alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del territorio, dei corpi idrici e dell'area marino-costiera che interessano le aree pubbliche o comunque di competenza della pubblica amministrazione e verifica della progettazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del territorio, dei corpi idrici e dell'area marino-costiera qualora predisposti da altri soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente;

all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica che interessano le aree pubbliche o, comunque, di competenza della pubblica amministrazione;

alla definizione della tempistica e delle modalità di esecuzione degli ulteriori interventi di messa in sicurezza e bonifica nelle parti di proprietà privata dell'area perimetrata;

al controllo sull'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica messi in atto dai privati all'interno dell'area perimetrata;

all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza ed all'eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute;

al monitoraggio dei singoli interventi di messa in sicurezza e bonifica che interessano le aree pubbliche o comunque di competenza della pubblica amministrazione ed alla verifica dell'attività di monitoraggio dei singoli interventi e della situazione ambientale da effettuarsi a cura dei soggetti obbligati dalla normativa vigente;

all'esercizio delle azioni tecniche e amministrative e di rappresentanza in sede giudiziaria per il risarcimento del danno ambientale di cui alla parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

all'espletamento di tutte le altre attività strettamente connesse al superamento del contesto emergenziale.

3. I progetti di bonifica sono predisposti nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sono approvati dal Commissario delegato d'intesa con la regione Liguria.

4. Il Commissario delegato, per le attività di cui alla presente ordinanza si avvale della collaborazione degli Uffici regionali, degli Enti pubblici anche locali, dei Dipartimenti universitari, delle Società con capitale interamente detenuto dallo Stato, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare.

5. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi della collaborazione del personale attualmente dipendente dalla Immobiliare Val Lerone S.p.A. e alla realizzazione delle attività di formazione e di specializzazione dello stesso nelle attività di bonifica di propria competenza, mediante apposita convenzione.

6. Nell'esercizio delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, nonché di quelle eventualmente adottate o da adottarsi successivamente all'entrata in vigore della presente ordinanza, esperendo, nella ricorrenza dei presupposti, le eventuali necessarie iniziative di rivalsa nei confronti dei soggetti concessionari inadempienti.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 5.

2. Il Commissario delegato può, ove ritenuto necessario, indire conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o della Giunta regionale, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'Amministrazione statale o dall'Amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

5. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano già in corso di attuazione interventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato può procedere all'unificazione complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata è autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di cui all'art. 5, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.

Art. 3.

1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza al Commissario delegato è corrisposto un compenso da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche. Tale personale è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite di 70 ore mensili pro-capite effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

3. Per garantire il necessario supporto tecnico alle attività che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato può avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali è corrisposta un indennità mensile omnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, così come quantificata per gli esperti di cui all'art. 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi gravano sulle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le finalità connesse all'individuazione, all'accertamento ed alla quantificazione del danno ambientale, anche mediante l'effettuazione di accertamenti in campo, si avvale, nei limiti temporali di vigenza dello stato di emergenza, di una unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare corrispondente alla fascia «C» e di tre unità di personale, comunque in servizio presso il medesimo Dicastero ovvero presso istituti ed agenzie dallo stesso controllati, cui è autorizzata l'effettuazione di lavoro straordinario sino ad un massimo di 70 ore mensili, che sarà retribuito in base all'attività effettivamente resa ed alla qualifica di appartenenza.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato.

Art. 5.

1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7; 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130,132,141 e 241;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 113, 124, 125, 126, Tabella 3 dell'Allegato 5 relativamente ai parametrici di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 50, 51 e articoli 191, 208, 212, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 (escluso il comma 7), 253, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278 e 281;

legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1;

legge 7 agosto, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 21, 22, 30, 34, 37, 48, 49 e 50;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e 154;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 42;

legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, articoli 19, 23, 24, 25, 31, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 67, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99 e 102;

legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25;

legge regionale 24 marzo 1999, n. 9, articoli 8, 9, 15, 16, 17, 18 e 19;

legge regionale 20 agosto 1998, n. 27, articoli 2 e 4;

legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9;

legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30.

Art. 6.

1. Per la realizzazione dei primi interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale delle seguenti risorse:

quanto a euro 5.073.867,57 pari alle risorse residue rispetto alla somma di euro 6.920.522,45 già assegnata alla regione Liguria con il Piano nazionale di bonifica di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468;

quanto a euro 2.500.000,00 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad utilizzare le eventuali risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalità di cui alla presente ordinanza.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite su un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato all'uopo istituita secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

4. Il Commissario delegato con propria relazione trimestrale ed ogni volta richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla regione Liguria sullo stato degli interventi realizzati.

Art. 7.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. Il Commissario delegato definisce, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, un programma di attività sperimentali nel campo delle metodologie di verifica e quantificazione dei danni da realizzare, con il supporto del Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni, attraverso il ricorso a periti assicurativi.

3. Per la valutazione dei progetti, nonché per garantire il necessario supporto tecnico alle attività che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, nominato con apposito provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, composto da tre membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, uno dal Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e uno dal presidente della regione Liguria. Il presidente del Comitato è scelto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, che provvede altresì a designare il segretario del Comitato.

4. Al personale di cui al presente articolo è riconosciuto un compenso da stabilire con separato provvedimento del Commissario delegato, sentito il Dipartimento della protezione civile, in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36 e connesse disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale del personale dirigente.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 8.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile resta estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2006

Il Presidente: PRODI

06A11296

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 ottobre 2006.

Sostituzione della tabella *A* allegata al decreto 6 agosto 2002, concernente l'individuazione dei materiali fuori uso del Corpo della Guardia di finanza suscettibili di alienazione.

IL VICE MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base al quale il Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza, con decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, individua, nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze di polizia, i materiali ed i mezzi suscettibili di alienazione, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con cui sono state trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, e successive modificazioni, con cui è stata determinata la nuova struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 novembre 2002, n. 262, recante «Individuazione dei materiali fuori uso del Corpo della Guardia di finanza suscettibili di alienazione, da adottare ai sensi dell'art. 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto ministeriale, il quale prevede che le modificazioni all'elenco dei mezzi e dei materiali da alienare di cui alla tabella *A* allegata al medesimo provvedimento sono effettuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato che dai piani di ammodernamento connessi al nuovo modello organizzativo del comparto aeronavale della Guardia di finanza è emersa l'esistenza di unità navali che, oltre ad essere obsolete da un punto di vista tecnologico, assicurano standard tecnico-operativi notevolmente inferiori rispetto alla maggior parte delle unità (alturiere e da inseguimento) di moderna generazione;

Considerata l'eccessiva onerosità di qualsiasi soluzione alternativa alla dismissione, tenuto conto sia degli elevati costi da sostenere per realizzare eventuali aggiornamenti tecnologici sia dell'esigenza di eliminare i costi di gestione relativi all'immagazzinamento ed alla manutenzione delle unità navali in esubero;

Ravvisata pertanto, la necessità di apportare modificazioni alla suddetta tabella *A* al fine di consentire al Corpo della Guardia di finanza la dismissione di unità navali non originariamente ivi ricomprese, nonché per uniformare l'elencazione dei beni del comparto navale all'impostazione più ampia adottata per gli altri settori;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella *A* allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2002 citato in premessa, è sostituita dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

Roma, 24 ottobre 2006

Il Vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 250

TABELLA *A*

Elenco mezzi e materiali da alienare

1. Settore Trasporti e Materiali

Fattispecie	Tipologia
Veicoli ruotati	- Autovetture - Autovetture in versione polizia - Veicoli da ricognizione - Autofurgoni - Autocarri pesanti/leggeri - Autobus - Ambulanze - Autobotti/Autocisterne - Motospezzatrici - Trattori - Motoslitte - Rimorchi - Motocicli - Materiali, apparecchiature ed attrezzature di vario tipo
Beni patrimoniali del Servizio Navale	- Unità navali di vario tipo e dislocamento - Motori e gruppi elettrogeni accantonati provenienti dalle unità navali ed altra componentistica di bordo - Motopompe barellabili - Macchine utensili ed apparati vari degli apprestamenti logistici navali - Rottami metallici e non
Beni patrimoniali del Servizio Aereo	- Mezzi ad ala fissa e rotante e relativi impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, materiali e connesse scorte, dotazioni e parti di ricambio

Settore Commissariato

Fattispecie	Tipologia
Casermaggio	- Armadi vari vecchio tipo - Serie mobili per ufficio di vecchio tipo - Materiale per refertorio e cucina vecchio tipo - Cucina da campo vecchio tipo - Materassi di vecchio tipo - Effetti letterecci di vecchio tipo - Borracce e gavette di vecchio tipo - Sci vecchio tipo - Macchine da calcolo e da scrivere manuali ed elettriche - Sgabelli, sedie e tavoli supporto video scrittura e.p.c. - Fotocopiatrici - Materiali per servizi tipografici, litografici e di fotoriproduzione - Apparecchiature, attrezature ed accessori per infermiere e relative dotazioni e scorte
Vestiario ed equipaggiamento	- Vestiario ordinario (contingente ordinario e di mare) e calzature di vecchio tipo - Accessori per uniforme vecchio tipo - Maglioni e pullover - Berretti vari - Materiali sci alpinismo vecchio tipo - Scarponi, scarpe alte e pantofole - Accessori per la cura dell'uniforme - Giacche a vento e Giubboni - Tessuto di vecchio tipo

06A11262

DECRETO 15 novembre 2006.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 15 novembre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i decreti n. 109937 e n. 109942 del 7 novembre 2006, che hanno disposto per il 15 novembre 2006 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 109937 e n. 109942 del 7 novembre 2006 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 2006;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 2006 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,144 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 96,388 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, ammonta, rispettivamente, a € 21.401.144,00 per i titoli a novantadue giorni con scadenza 15 febbraio 2007 ed a € 162.533.970,00 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 novembre 2007.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2007.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,205 ed a 98,896 per i B.O.T. a novantadue giorni, a 96,623 ed a 95,457 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A11380

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 settembre 2006.

Concessione del trattamento di CIGS e di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore delle imprese industriali operanti nel settore tessile, metalmeccanico, elettrotecnico, chimico, cartario e alimentare della provincia di Sondrio. (Decreto n. 39325).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in sede territoriale in data 6 febbraio 2006 per la richiesta di ammortizzatori sociali in deroga in favore delle imprese del settore tessile, metalmeccanico, elettrotecnico, chimico, cartario e alimentare della provincia di Sondrio;

Visto il verbale di accordo stipulato, in data 27 giugno 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi (assistita dalla D.G. ammortizzatori e I.O. e dalla D.G. della tutela delle condizioni di lavoro e dalla Direzione regionale del lavoro della Lombardia);

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di mobilità, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti al settore tessile, metalmeccanico, elettrotecnico, chimico, cartario e alimentare della provincia di Sondrio, secondo le modalità e le condizioni concordate nel verbale ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 27 giugno 2006, allegato al presente decreto, può essere concesso, fino al 31 dicembre 2007, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti (operai, impiegati, intermedi e quadri) delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991 o delle imprese industriali e cooperative fino a 15 dipendenti, nonché delle imprese industriali e cooperative oltre 15 dipendenti che non possono fare ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente, operanti nel settore tessile, metalmeccanico, elettrotecnico, chimico, cartario e alimentare della provincia di Sondrio.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 27 giugno 2006, allegato al presente decreto, può essere concesso, fino al 31 dicembre 2007, il trattamento di mobilità ai lavoratori (operai, impiegati, intermedi e quadri) licenziati dalle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991 o dalle imprese industriali e cooperative fino a 15 dipendenti, nonché dalle imprese industriali e cooperative oltre 15 dipendenti che abbiano esaurito i periodi di mobilità ordinaria, operanti nel settore tessile, metalmeccanico, elettrotecnico, chimico, cartario e alimentare della provincia di Sondrio.

Art. 3.

Le parti concorderanno presso la provincia di Sondrio la ripartizione delle risorse da destinare ai trattamenti CIGS e mobilità, i criteri e le modalità di erogazione, la durata massima per azienda e per lavoratori, nonché i codici ATECO identificativi delle aziende aventi diritto.

Art. 4.

La concessione dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto può essere disposta nel limite massimo complessivo di spesa di 1,5 milioni di euro che graveranno sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione sui fondi impegnati con D.D. n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dall'art. 4, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e della finanze
PADOA-SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 167

06A11133

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 6 dicembre 2006.

Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmata, ai sensi dell'articolo 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

Visto l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che riproduce l'art. 26, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione n. 5088/06 del Consiglio di Stato, Sezione sesta;

Ritenuto opportuno applicare la disposizione di cui al suddetto art. 133, comma 3, dalla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ad oggi;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visti i dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, elaborati su dati ISTAT e sui documenti programmatici, dai quali risultano i seguenti scostamenti tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata:

anno	1993	scostamento	in	punti	percentuali	0,7
»	1994	»	»	»	»	0,4
»	1995	»	»	»	»	1,2
»	1996	»	»	»	»	0,4
»	1997	»	»	»	»	-0,8
»	1998	»	»	»	»	0,0
»	1999	»	»	»	»	0,3
»	2000	»	»	»	»	0,3
»	2001	»	»	»	»	1,0
»	2002	»	»	»	»	0,7
»	2003	»	»	»	»	1,1
»	2004	»	»	»	»	0,3
»	2005	»	»	»	»	0,1

Decreta:

Art. 1.

Non si sono verificati scostamenti superiori al 2% tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmata negli anni compresi tra l'anno 1993 e l'anno 2005.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2006

Il Ministro: DI PIETRO

06A11292

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 luglio 2006.

Conferimento dei riconoscimenti per anzianità di servizio ed al merito di servizio, da attribuire al personale del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni recante le nuove disposizioni sulle uniformi del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1999, n. 201, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina in materia di ricompense al personale del Corpo forestale dello Stato, ed in particolare gli articoli 1, 5 e 6, che stabiliscono che, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, vanno definite le caratteristiche e i criteri di attribuzione dei distintivi d'onore per meriti di servizio, per anzianità di servizio ed i distintivi di specialità destinati al personale del Corpo forestale dello Stato;

Ritenuto opportuno stabilire nell'occasione anche le fogge delle suddette distinzioni sulle uniformi del personale del Corpo forestale dello Stato;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato»;

Decreta:

Art. 1.

Generalità

Il presente decreto disciplina il conferimento dei riconoscimenti per anzianità di servizio ed al merito di servizio da attribuire al personale del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

Riconoscimenti per la lunga carriera forestale, al merito di servizio, per l'anzianità di servizio, per la lunga navigazione e per la lunga navigazione aerea.

1. Sono istituiti, per gli appartenenti al Corpo, i seguenti riconoscimenti, o decorazioni, per anzianità di servizio ed al merito di servizio:

a) la medaglia gualbertiana al merito di dieci lustri di servizio forestale;

b) la medaglia al merito di servizio, per l'anzianità di direzione o di comando;

c) la croce per l'anzianità di servizio, per il lodevole servizio maturato nel Corpo;

d) la medaglia di lunga navigazione, per il servizio maturato sulle unità navali del Corpo;

e) la medaglia di lunga navigazione aerea, per il servizio maturato sui mezzi aerei del Corpo.

Art. 3.

Criteri per il conferimento dei riconoscimenti

1. La medaglia gualbertiana al merito di dieci lustri di servizio forestale, conferita con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è concessa ai dirigenti, ai funzionari, agli ispettori, ai periti, ai sovrintendenti e ai revisori del Corpo.

2. La medaglia al merito di servizio, la croce per l'anzianità di servizio, la medaglia di lunga navigazione e la medaglia di lunga navigazione aerea, conferite con decreto del Capo del Corpo, sono destinate agli appartenenti al Corpo.

3. Il procedimento di concessione della medaglia gualbertiana è avviato d'ufficio.

4. Il procedimento di concessione della medaglia al merito di servizio, della croce per l'anzianità di servizio e delle medaglie di lunga navigazione e di lunga navigazione aerea è avviato da un'apposita istanza rivolta all'Amministrazione dagli interessati. Eventuali demeriti di servizio sono pregiudizievoli alla concessione del riconoscimento.

5. Alla valutazione dei requisiti per il conferimento della medaglia gualbertiana, nonché all'esame delle domande di cui al precedente comma è preposta un'apposita commissione, da nominarsi con decreto del Capo del Corpo entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento. Alla predisposizione degli atti amministrativi necessari al conferimento dei predetti riconoscimenti, nonché alle prescritte annotazioni matricolari provvedono le competenti unità dirigenziali preposte all'ordinamento giuridico del personale del Corpo.

Art. 4.

Medaglia gualbertiana

1. La medaglia gualbertiana al merito di dieci lustri di servizio forestale è concessa al personale indicato al comma 1 dell'art. 3 che abbia compiuto cinquant'anni di lodevole servizio forestale.

2. Per il computo dell'anzianità utile alla concessione, il periodo di servizio prestato nel Corpo è integrato con:

a) il servizio effettivo, ausiliario o di leva prestato in altre Forze di polizia, Forze armate e Corpi armati dello Stato, nonché nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, calcolato per intero;

b) il servizio prestato in qualità di comandante di reparto, o incarichi equivalenti, calcolato per intero. I comandi e gli incarichi validi ai fini del computo dell'anzianità sono i medesimi previsti per la concessione della medaglia al merito di servizio di cui al successivo art. 5;

c) i periodi di navigazione aerea e di navigazione svolti nel Corpo, calcolati della metà;

d) i corsi universitari, per gli appartenenti ai ruoli dei dirigenti e dei funzionari, calcolati per intero.

3. Il periodo di servizio utile ai fini della concessione si ottiene sommando tutti i periodi di cui al precedente comma 2. La frazione di anno eventualmente risultante dal suddetto computo, se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero.

4. Tutte le maggiorazioni di cui al precedente comma 2 devono essere attestate dall'Amministrazione forestale o risultare da appositi provvedimenti formali.

5. Le caratteristiche della medaglia gualbertiana sono riportate nell'allegato 1, Tavola A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Medaglia al merito di servizio

1. La medaglia al merito di servizio, d'oro per la I classe, d'argento per la II classe, di bronzo per la III classe, è concessa ai dirigenti, ai funzionari, agli ispettori, ai periti, ai sovrintendenti e ai revisori del Corpo che abbiano raggiunto, complessivamente, anche in più riprese, i seguenti periodi minimi di comando di reparto, o incarichi equivalenti:

a) per la I classe, 20 anni;

b) per la II classe, 15 anni;

c) per la III classe, 10 anni.

2. La medaglia di classe superiore assorbe quelle di grado inferiore.

3. Gli incarichi utili alla concessione del riconoscimento sono stabiliti con decreto del Capo del Corpo, sentita la commissione di cui al precedente art. 3, comma 5. Sino alla emanazione di tale decreto, gli incarichi utili alla concessione del riconoscimento saranno stabiliti e valutati dalla Commissione medesima, su istanza degli interessati.

4. Tutti gli incarichi di cui al precedente comma 3 devono essere attestati dall'Amministrazione o risultare da appositi provvedimenti formali.

5. Il periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si ottiene sommando tutti i periodi utili di cui al precedente comma 3, senza limiti di durata. La frazione di anno eventualmente risultante dal suddetto computo se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero.

6. Le caratteristiche della medaglia al merito di servizio sono riportate nell'allegato 1, Tavola B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 6.

Croce per l'anzianità di servizio

1. La croce per l'anzianità di servizio, d'oro per la I classe e d'argento per la II classe, è concessa al personale del Corpo che abbia raggiunto, complessivamente, i seguenti periodi di servizio:

a) per la I classe, 25 anni;

b) per la II classe, 16 anni.

2. La medaglia di classe superiore assorbe quella di grado inferiore.

3. Il nastro della croce d'oro sarà sormontato da una stelletta d'oro al compimento del trentacinquesimo anno di servizio.

4. Il periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si ottiene sommando tutti i periodi di servizio espletati nel Corpo, senza limiti di durata. La frazione di anno eventualmente risultante dal suddetto computo, se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero.

5. È computato, ai fini della concessione, il servizio effettivo, ausiliario o di leva prestato in altre Forze di polizia, Forze armate e Corpi armati dello Stato, nonché nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco anteriormente all'entrata in servizio nel Corpo.

6. Le caratteristiche della croce per l'anzianità di servizio sono riportate nell'allegato 1, Tavola C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 7.

Medaglia di lunga navigazione

1. La medaglia di lunga navigazione, d'oro per la I classe, d'argento per la II classe, di bronzo per la III classe, è concessa al personale del Corpo che abbia raggiunto, complessivamente, i seguenti periodi di imbarco sulle unità navali del Corpo:

a) per la I classe, 20 anni d'imbarco;

b) per la II classe, 15 anni d'imbarco;

c) per la III classe, 10 anni d'imbarco.

2. La medaglia di classe superiore assorbe quelle di grado inferiore.

3. Il periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si ottiene sommando tutti i periodi di effettivo servizio navigante prestato a bordo di unità navali del Corpo, senza limiti di durata. La frazione di anno eventualmente risultante dal suddetto computo, se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero.

4. Le caratteristiche della medaglia di lunga navigazione sono riportate nell'allegato 1, Tavola D, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 8.

Medaglia di lunga navigazione aerea

1. La medaglia di lunga navigazione aerea, d'oro per la I classe, d'argento per la II classe, di bronzo per la III classe, è concessa al personale del Corpo che abbia conseguito uno dei brevetti aeronautici riconosciuti dall'Amministrazione e che abbia raggiunto, complessivamente, i seguenti periodi di servizio aeronavigante:

a) per la I classe, 20 anni e almeno 600 ore di volo;

b) per la II classe, 15 anni e almeno 450 ore di volo;

c) per la III classe, 10 anni e almeno 300 ore di volo.

2. La medaglia di classe superiore assorbe quelle di grado inferiore.

3. Il periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si ottiene sommando tutti i periodi di effettivo servizio aeronavigante prestato a bordo di velivoli del Corpo, di cui si siano percepite le relative indennità di aeronavigazione o di volo. La frazione di anno eventualmente risultante dal suddetto computo, se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero.

4. Le caratteristiche della medaglia di lunga navigazione aerea sono riportate nell'allegato 1, Tavola E, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 9.

Medaglia d'onore di commiato

1. È istituita, quale riconoscimento al personale del Corpo all'atto del collocamento a riposo, la medaglia d'onore di commiato.

2. La medaglia d'onore di commiato è conferita all'atto del collocamento a riposo al personale del Corpo che cessi dal servizio per limiti di età e che non abbia mai riportato sanzioni disciplinari o che cessi dal servizio per infermità contratta in servizio, nonché agli eredi del personale forestale deceduto in servizio o per causa di servizio.

3. Il procedimento di concessione è avviato d'ufficio e la concessione avviene con decreto del Capo del Corpo.

4. Le caratteristiche della medaglia di commiato sono riportate nell'allegato 1, Tavola F, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 10.

Uso delle decorazioni e delle medaglie

1. L'uso sulle uniformi del Corpo delle decorazioni cavalleresche, delle ricompense, dei riconoscimenti e delle medaglie, di cui è stata disposta la trascrizione a matricola, è obbligatorio ed è disciplinato dalle consuetudini militari in vigore.

2. I nastri possono portarsi senza medaglie e croci. I nastrini, sottopannati in verde, vengono disposti su una o più righe orizzontali, per un massimo di quattro, di formato normale, e di cinque, di formato ridotto, sopra il taschino sinistro. Sulle uniformi prive di taschini, i nastrini si applicano nella medesima posizione considerando la presenza di un ideale taschino.

3. L'uso delle decorazioni cavalleresche, delle ricompense, dei riconoscimenti e delle medaglie sull'abito civile è regolato dalle leggi e dai provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. L'ordine di precedenza dei riconoscimenti disciplinati con il presente decreto per il personale del Corpo è quello previsto dall'ordine istitutivo di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto.

5. Il pubblico uso di decorazioni o onorificenze non nazionali è subordinato all'autorizzazione governativa, secondo la normativa vigente.

Art. 11.

Oneri, integrazioni e disposizioni finali

1. Gli oneri necessari alla fornitura al personale del Corpo delle decorazioni per anzianità di servizio ed al merito di servizio, della medaglia d'onore di commiato, nonché dei relativi diplomi e attestati sono a carico dell'Amministrazione.

2. Con successivo decreto sono istituiti i distintivi di specialità e ne sono stabiliti i criteri e le caratteristiche, nonché dettate le disposizioni sull'uso.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Corpo.

Roma, 27 luglio 2006

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 145

Allegato 1 - tav. A

MEDAGLIA GUALBERTIANA (art. 4)

Descrizione:

D/ All'ingiro "S. JOH. GUALB. PATRONUS" nel campo l'immagine del santo.

R/ Nel campo "A" spazio per il nome dell'insignito "PER DIECI LUSTRI NELLA CARRIERA FORESTALE BENEMERITO".

Grado : oro mm 36
Nastro: della larghezza di mm 37 di colore verde ondato con una banda bianca in palo per lato di mm 2
Nastrino (A): delle dimensioni di mm 37x10, nella banda e nei colori del nastro, avrà nella parte mediana la copia mignon del dritto della medaglia.
Distintivo per abito civile (B): form. diam.mm12 - Dritto della medaglia

Allegato 1 – tav. B

MEDAGLIA AL MERITO DI SERVIZIO (art. 5)
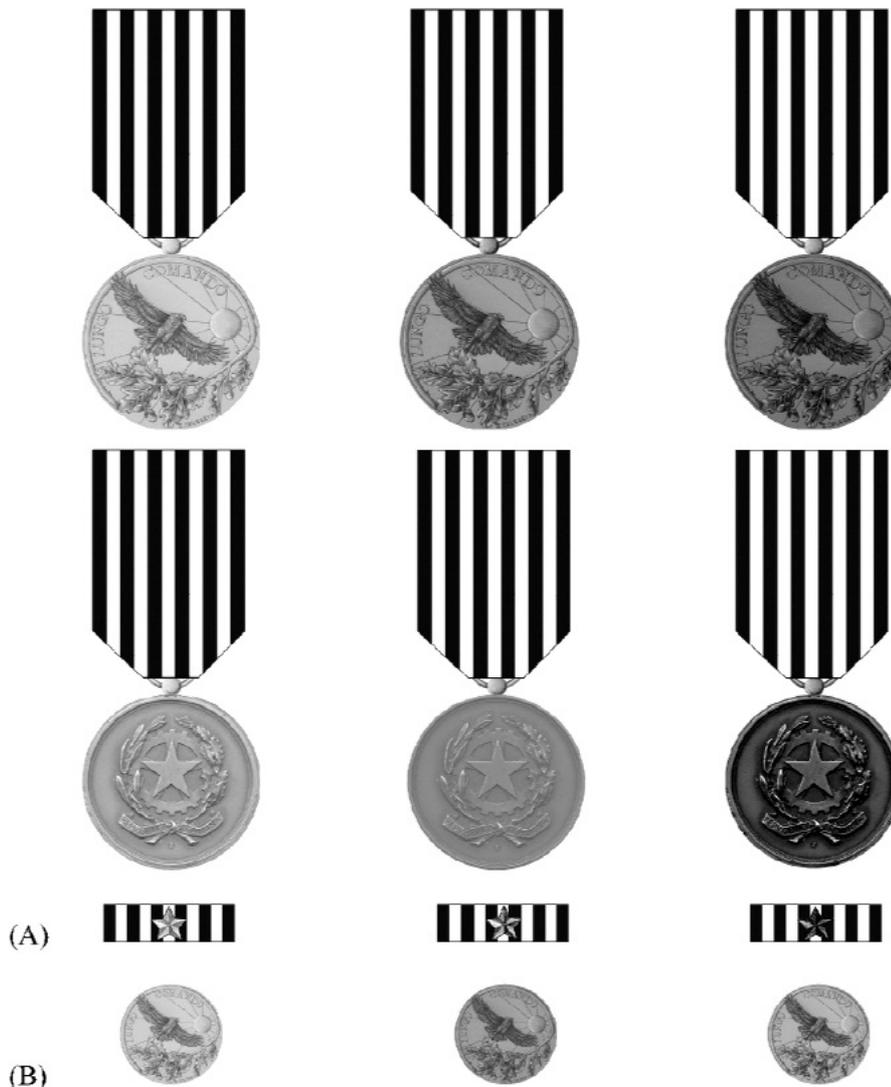
Descrizione:

D/ All'ingiro "LUNGO COMANDO", nel campo: Aquila in volo, fronde di quercia, sole con raggi.

R/ Nel campo stemma della Repubblica

Grado: oro, argento, bronzo mm. 36

Nastro: della larghezza di mm 37, formato da undici righe verticali di uguale larghezza dai colori verde e bianco alternati.

Nastrino (A): delle dimensioni di mm 37x10, nelle righe e nei colori del nastro, avrà nella parte mediana una stelletta del colore corrispondente al grado.

Distintivo per abito civile (B): form. diam. mm 12 – Dritto della medaglia nei tre gradi

Allegato 1 – tav. C

CROCE PER ANZIANITA' DI SERVIZIO (art. 6)

(A)
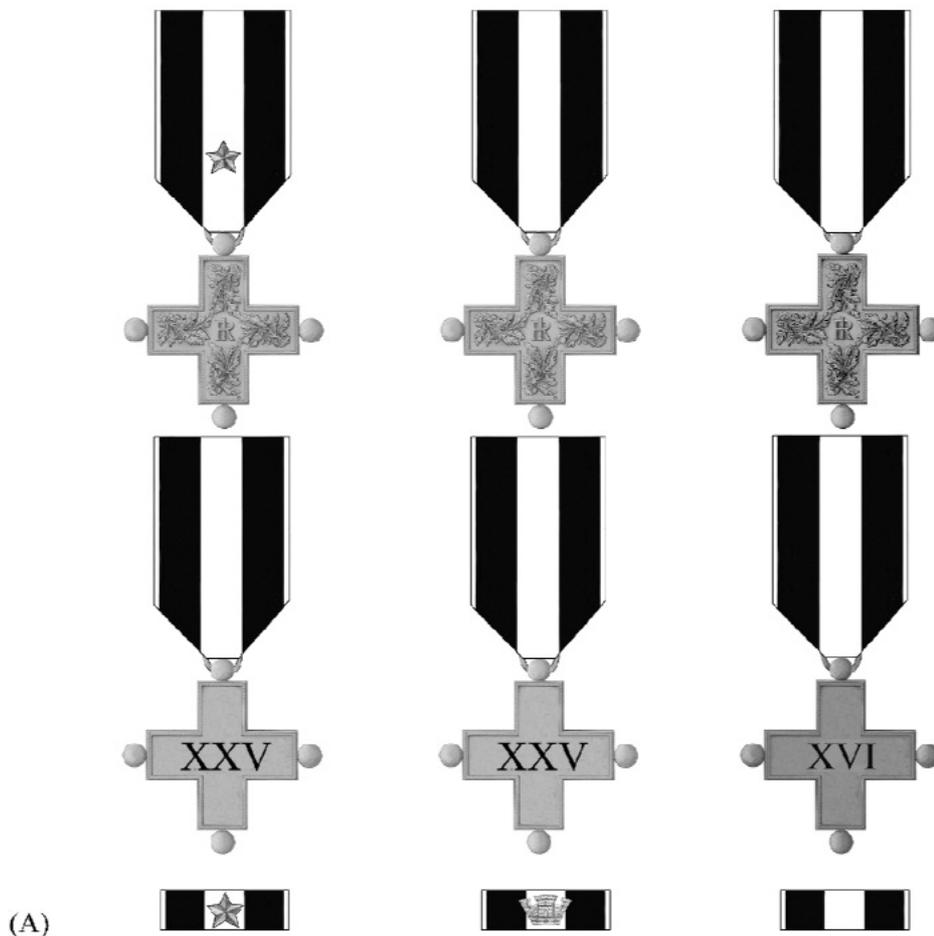
Descrizione:

D/ Croce a bracci piatti bordati e pomellati. Dal centro verso i tre bracci orizzontali e in basso frasche di quercia. Nel braccio in alto il monogramma "RI".

R/ A centro la cifra " XXV", " XVI"

Grado: oro, argento mm.36x36

Nastro: della larghezza di mm 37, di colore verde con bordonatura di mm 2 di bianco e tramezzato da una lista bianca in palo di mm 12, sarà sormontato da una stelletta d'oro di mm 6 al compimento del 35° anno di servizio.

Nastrino (A): nelle dimensioni di mm 37x10, bordonato e listato nei colori del nastro, avrà nella parte mediana una stelletta d'oro per la medaglia con 35 anni di servizio e una torre repubblicana d'oro per la croce d'oro.

Allegato 1 – tav. D

MEDAGLIA DI LUNGA NAVIGAZIONE (art. 7)

(A)

Descrizione:

D/ All'ingiro "LUNGA NAVIGAZIONE" nel campo un'aquila, mare, nave e sole con raggi

R/ Nel campo lo stemma della Repubblica.

Grado: oro, argento e bronzo mm 36

Nastro: della larghezza di mm 37, di colore azzurro tramezzato da una lista in palo della larghezza di mm 12 composta da tre bande in palo nei colori bianco, verde, bianco della larghezza di mm 5 nelle bande bianche e di mm 2 nella banda verde.

Nastrino (A): nelle dimensioni di mm 37x10, nella lista, bande e colori del nastro, avrà nella parte mediana una ancora del colore corrispondente al grado.

Allegato 1 – tav. E

MEDAGLIA DI LUNGA NAVIGAZIONE AEREA (art. 8)

(A)

Descrizione:

D/ All'ingiro "LUNGA NAVIGAZIONE AEREA" nel campo due aquile che spiccano il volo e fronde di quercia

R/ Nel campo lo stemma della Repubblica.

Grado: oro, argento e bronzo mm 36

Nastro: della larghezza di mm 37, di colore celeste tramezzato da una lista in palo della larghezza di mm 12 composta da tre bande in palo nei colori bianco,verde, bianco della larghezza di mm 5 nelle bande bianche e di mm 2 nella banda verde

Nastrino (A): nelle dimensioni di mm 37x10, nella lista, bande e colori del nastro, avrà nella parte mediana un'aquila nel colore corrispondente al grado.

Allegato 1 – tav. F

MEDAGLIA D'ONORE DI COMMIATO (art. 9)

Descrizione:

D/ All'ingiro "CORPO FORESTALE DELLO STATO" nel campo aquila, fronde, motto "PRO NATURA OPUS ET VIGILANTIA".

R/ In alto figura allegorica, al centro "A " spazio per il nome dell'insignito " IL CAPO DEL CORPO CON GRATITUDINE"

Grado : oro mm 45

06A11293

DECRETO 23 novembre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «INOQ - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Toma Piemontese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 96 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Toma Piemontese;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 12 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 12 dicembre 2005, 3 aprile 2006 e 12 luglio 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 19 dicembre 2006;

Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio Toma Piemontese con nota del 2 aprile 2002 ha comunicato di confermare l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Toma Piemontese anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e la proroga della stessa, al fine di consentire all'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Toma Piemontese registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 12 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 12 dicembre 2005, 3 aprile 2006 e 12 luglio 2006, è ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A11098

DECRETO 23 novembre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Murazzano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Murazzano;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 12 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 12 dicembre 2005, 3 aprile 2006, 12 luglio 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 19 dicembre 2006;

Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio a denominazione di origine Murazzano D.O.P. con nota del 20 maggio 2002 ha comunicato di confermare l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Murazzano anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e la proroga della stessa, al fine di consentire all'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Murazzano registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 12 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 12 dicembre 2005, 3 aprile 2006 e 12 luglio 2006, è ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A11099

DECRETO 23 novembre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Raschera;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 12 dicembre 2005, 3 aprile 2006 e 12 luglio 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 17 dicembre 2006;

Considerato che il Consorzio tutela formaggio a D.O.P. Raschera con nota del 20 maggio 2002 ha comunicato di confermare l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Raschera anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e la pro-

roga della stessa, al fine di consentire all'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Raschera registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 12 dicembre 2005, 3 aprile 2006 e 12 luglio 2006, è ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2006

Il direttore generale: La Torre

06A11100

DECRETO 4 dicembre 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ferrara.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)l622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Emilia-Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Siccità dal 15 maggio 2006 al 20 agosto 2006 nella provincia di Ferrara;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Emilia-Romagna subordinando l'erogazione degli aiuti per le produzioni alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Ferrara: siccità dal 15 maggio 2006 al 20 agosto 2006; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale.

L'erogazione degli aiuti per le produzioni è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)l622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2006

Il Ministro: De Castro

06A11276

DECRETO 4 dicembre 2006.

Integrazione del decreto 9 agosto 2002, concernente la dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Padova.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale, abrogata dall'art. 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Visto il proprio decreto 9 agosto 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 settembre 2002, n. 209, con il quale è stata dichiarata l'eccezionalità delle grandinate del 4 agosto 2002 in provincia di Padova;

Vista la delibera del 30 dicembre 2005, della giunta regionale del Veneto che chiede di estendere al comune di Grantorto in provincia di Padova la dichiarazione di eccezionalità delle grandinate del 4 agosto 2002, per l'attuazione degli interventi di soccorso del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Considerato che i procedimenti avviati ai sensi della richiamata legge n. 185/1992 devono essere portati a conclusione secondo le disposizioni recate dalla stessa normativa;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa della regione Veneto;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle grandinate del 4 agosto 2002 in alcuni comuni della provincia di Padova, di cui al decreto 9 agosto 2002 richiamato nelle premesse, è estesa al comune di Grantorto, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 2 lettera *e)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A11277

DECRETO 4 dicembre 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Lecce.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Puglia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Grandinate del 12 luglio 2006, in provincia di Lecce;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Puglia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Lecce - grandinate del 12 luglio 2006; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Acquarica del Capo, Presicce, Taurisano.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A11278

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 novembre 2006.

Istituzione di un nuovo foglietto bollato per cambiali.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. *Istituzione di un nuovo foglietto bollato per cambiali.*

1.1 È istituito un nuovo foglietto bollato per cambiali privo dell'importo della imposta assolta, avente le caratteristiche tecniche di cui all'allegato al presente provvedimento.

Motivazioni.

Al fine di contenere la spesa attinente la produzione dei foglietti bollati per cambiali, costituiti attualmente da 51 diversi tagli, si rende necessario istituire un foglietto bollato per cambiali privo dell'indicazione dell'imposta assolta, la cui imposta dovuta sarà attestata mediante l'apposizione di marche per cambiali o mediante contrassegno telematico, di cui al provvedimento emesso in data 5 maggio 2005, con il quale sono state approvate le caratteristiche tecniche e le modalità d'uso del predetto contrassegno telematico.

Pertanto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro – Direzione VI – Ufficio XII, circa le caratteristiche tecniche del nuovo foglietto bollato per cambiali, con il presente provvedimento si istituisce il nuovo foglietto bollato per cambiali, avente le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato al presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4;

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

b) Disciplina normativa di riferimento:

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 – disciplina dell'imposta di bollo – art. 39: vendita di valori bollati e allegata tariffa, approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992, emanato ai sensi dell'art. 10, comma 6-*bis,* decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2005.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2006

Il direttore dell'Agenzia f.f.: BEFERA

ALLEGATO

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL FOGLIETTO BOLLATO PER CAMBIALI PRIVO DELL'IMPORTO DELL'IMPOSTA ASSOLTA

Carta: bianca, liscia, filigranata in chiaro, contenente fibrille fluorescenti colorate.

Filigrana: costituita dalla successione e dall'alternanza continue dello stemma dello Stato con la leggenda «REPUBBLICA ITALIANA», la sigla «IPZS» e l'anno di fabbricazione della carta.

Formato carta: mm 221 × 104.

Formato stampa:

recto: mm 208 × 77 ca;

verso: mm 216 × 81 ca.

Stampa: calcografia ed offset.

Colori:

recto: bruno, un colore calcografico e due colori offset per i fondini, (Celeste, rosso 032, cornice verde veronese);

verso: bruno, ed un colore offset per il fondino. (Celeste).

Recto.

Nella parte sinistra in alto è raffigurato in Embossing, il simbolo dell'euro circondato da stelle; entro un motivo ornamentale a rosone, realizzato con la ripetizione circolare di un motivo a tratto di diversa forma grafica, è riportato il bollo demaniale. A destra del rosone, nella parte superiore del prospetto, sono riportate i seguenti elementi, nell'ordine da sinistra a destra e dall'alto in basso:

linea punteggiata con sotto, entro parentesi, la leggenda «LUOGO E DATA DELL'EMISSIONE»;

«Euro» in carattere inglese che precede un tassello a mille righe con sotto, entro parentesi, la leggenda «IN CIFRE»;

una linea di forza delimita parzialmente nei tre lati superiore, sinistro e inferiore, lo spazio destinato all'indicazione della scadenza, entro cui figurano le leggende in carattere inglese «AL» seguita da segmento punteggiato con sotto, entro parentesi, la parola «SCADENZA», «pag» (tronca) da completare sul segmento punteggiato che segue, «per questa cambiale», e, a capo, «al» seguita da linea punteggiata, «la somma», ancora a capo «di Euro» seguita da tassello a mille righe che reca sotto, entro parentesi, le parole «IN LETTERE».

Il prospetto è completato nella parte inferiore da tre riquadri, da sinistra a destra nell'ordine:

il primo, delimitato da una linea di forza, è destinato ad indicare specificatamente la domiciliazione dell'effetto. Nel riquadro, sopra il quale figura la leggenda «DOMICILIAZIONE (articoli 4, regio decreto n. 1669/1933 e 6, legge n. 349/1973», sono contenute quattro righe punteggiate, le prime tre intere, la quarta spezzata.

il secondo delimitato da una linea di forza, è destinato alle indicazioni riguardante il debitore. Nel riquadro, sopra il quale figura la leggenda «DEBITORE», sono contenute tre righe punteggiate intere con le leggende «COGNOME E NOME» sulla prima, «LUOGO E DATA DI NASCITA OVVERO CODICE FISCALE» sulla seconda, «INDIRIZZO» sulla terza ed una quarta spezzata in tre tronconi sotto i quali figurano le leggende «CAP», «LOCALITÀ» e «PROV». Sia le leggende sovrastanti che quelle entro il riquadro ed il fondino dello stesso sono realizzati in colore rosso 032.

il terzo, delimitato da una linea sottile che racchiude un fondino calcografico, è destinato a contenere la firma del debitore da apporsi sulla apposita linea punteggiata sotto cui è riportata la leggenda, entro parentesi, «FIRMA».

Il rosone e le indicazioni di validità sono stampati in calcografia.

Sotto il rosone e sotto i tasselli a mille righe sono impressi i fondini colorati a motivi geometrici.

Verso.

Occupato da un fondino a motivi geometrici che si irradiano da un rosone posto in alto a destra che riproduce specularmente quello impresso sul recto, contiene una fincatura a linee punteggiate che delimita su tre lati dieci caselle con sopra riportata la leggenda «SPAZIO RISERVATO PER L'EVENTUALE APPLICAZIONE DI MARCHE, O CONTRASSEGNO TELEMATICO».

Il colore del fondino è identico a quello del fondino impresso nel riquadro di sinistra del recto.

06A11265

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 1° dicembre 2006.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Udine.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il Direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 50189 del 19 dicembre 2005 della direzione regionale per il Friuli-Venezia Giulia, relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Udine;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione
dell'Ufficio delle dogane di Udine

A far data dal 14 dicembre 2006 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Udine, dipendente dalla direzione regionale per il Friuli-Venezia Giulia.

Vengono altresì istituite ed attivate le seguenti sezioni operative territoriali:

Pontebba;

Porto Nogaro - Cervignano;

Z.A.U. (Zona Artigianale Udinese);

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la circoscrizione doganale di Udine;

l'ufficio tecnico di finanza di Udine;

la dogana di Pontebba;

la dogana di Porto Nogaro;

la dogana di Udine - sede operativa Z.A.U.;

la sezione doganale Udine Ferrovia.

L'Ufficio delle dogane di Udine, che comprende le sezioni di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulla provincia di Udine.

L'Ufficio delle dogane di Udine assume le competenze della soppressa circoscrizione doganale di Udine e quelle del soppresso ufficio tecnico di finanza di Udine.

La sezione operativa territoriale di Pontebba assume le competenze della soppressa dogana di Pontebba.

La sezione operativa territoriale di Porto Nogaro - Cervignano assume le competenze della soppressa dogana di Porto Nogaro.

La sezione operativa territoriale Z.A.U. assume le competenze della soppressa dogana di Udine – sede operativa Z.A.U. e quelle della soppressa sezione doganale Udine Ferrovia.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Udine vengono attribuite le competenze del direttore della soppressa Circoscrizione doganale di Udine e quelle del direttore del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Udine.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Udine è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali, gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'ufficio delle dogane di Udine assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriali di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni del regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 1° dicembre 2006

Il direttore dell'Agenzia: GUAIANA

06A11263

DETERMINAZIONE 1° dicembre 2006.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Torino.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Viste le note prot. 12802 del 28 marzo 2006 e 23169 del 6 giugno 2006 della direzione regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta relative alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Torino;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Torino

A far data dal 14 dicembre 2006 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Torino, dipendente dalla direzione regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta.

Viene altresì istituita ed attivata la sezione operativa territoriale di Caselle Torinese nonché la sezione operativa laboratorio chimico di Torino.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la circoscrizione doganale di Torino;

l'ufficio tecnico di finanza di Torino;

il laboratorio chimico delle dogane di Torino;

la dogana di Caselle Torinese;

la sezione doganale Zust Ambrosetti S.p.A.;

la Sezione doganale FIAT Auto;

la Sezione doganale FIAT Aviazione;

L'Ufficio delle dogane di Torino, che comprende le sezioni di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulla provincia di Torino.

L'Ufficio delle dogane di Torino assume le competenze della soppressa circoscrizione doganale di Torino, del soppresso ufficio tecnico di finanza di Torino e delle soppresse sezioni doganali Zust Ambrosetti S.p.A., FIAT Auto e FIAT Aviazione.

La sezione operativa territoriale di Caselle Torinese assume le competenze della soppressa dogana di Caselle Torinese.

La sezione operativa laboratorio chimico di Torino assume le competenze del soppresso laboratorio chimico delle dogane di Torino.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Torino vengono attribuite le competenze del direttore della soppressa circoscrizione doganale di Torino, del direttore del soppresso ufficio tecnico di finanza di Torino e del direttore del soppresso laboratorio chimico delle dogane di Torino.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Torino è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali, gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'ufficio delle dogane di Torino assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed il cassiere della sezione operativa territoriale di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni del regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 1° dicembre 2006

Il direttore dell'Agenzia: GUAIANA

06A11264

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 6 dicembre 2006.

Determinazione delle procedure attuative, delle tipologie e dei termini per la trasmissione telematica ai comuni delle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione e relative modalità di interscambio, applicabili fino all'attivazione del modello unico digitale per l'edilizia, ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari»;

Visto il decreto direttoriale 7 novembre 2001, concernente «Presentazione delle planimetrie degli immobili urbani e degli elaborati grafici, nonché dei relativi dati metrici, su supporto informatico unitamente alle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione di unità immobiliari da presentare agli uffici dell'Agenzia del territorio»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, ed in particolare l'art. 34-*quinquies* recante «Disposizioni di semplificazione in materia edilizia»;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso il proprio parere favorevole in data 30 novembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. L'Agenzia del territorio, fino a quando non sarà operativo il modello unico per l'edilizia, trasmette ai comuni per via telematica o su supporto informatico le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1° gennaio 2006.

2. Le incoerenze riscontrate e validate da personale tecnico del comune, sulla base degli atti tecnico-amministrativi in suo possesso, sono segnalate dal responsabile del procedimento del comune stesso all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, che provvede agli adempimenti di competenza.

3. Il comune si impegna ad utilizzare i dati ricevuti ed i documenti planimetrici, ai soli fini istituzionali, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 2.

Modalità e termini per la trasmissione ai comuni delle dichiarazioni pervenute

1. Gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a trasmettere ai comuni, su supporto informatico, i file relativi alle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione di propria competenza, presentate dal 1° gennaio al 30 settembre 2006, con le modalità specificate nell'allegato tecnico.

2. I file relativi alle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione, presentate a decorrere dal 1° ottobre 2006 e fino all'introduzione del modello unico digitale per l'edilizia, sono trasmessi ai comuni, per via telematica o su supporto informatico, con periodicità e modalità specificate nell'allegato tecnico.

3. Sono garantiti, comunque, l'adeguamento alle regole tecniche per la realizzazione delle basi di dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali previste dall'art. 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e la coerenza con le regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

Art. 3.

Modalità e termini per la segnalazione di eventuali incoerenze

1. I comuni, entro novanta giorni dalla ricezione dei file di cui all'art. 2, verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate delle unità immobiliari rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso, e comunicano le eventuali incoerenze riscontrate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, con le modalità di cui all'allegato tecnico.

Art. 4.

Gestione delle incoerenze

1. Gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono ad effettuare gli adempimenti di competenza in materia di validazione delle rendite catastali, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dai comuni, ove ne ricorrano i presupposti.

2. Qualora le segnalazioni delle incoerenze non producano effetti sulla variazione del classamento, ne viene data comunque motivata comunicazione al comune.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2006

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

ALLEGATO TECNICO

MODALITÀ TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE E DI NUOVA COSTRUZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI URBANE AI COMUNI E RELATIVE MODALITA' DI INTERSCAMBIO

1 DEFINIZIONI

termini tecnici catastali	
Categoria catastale	La distinzione delle unità immobiliari secondo le varie specie essenzialmente differenti per le caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente dell'unità immobiliare.
Comune	Rappresenta il territorio censito in catasto in carico al Comune. In alcuni casi può non coincidere con il comune amministrativo.
Dati censuari	Sono costituiti dai dati identificativi dell'u.i.u. (comune, sezione censuaria, sezione urbana, foglio, particella, subalterno) e dai dati di classamento (zona censuaria, categoria, classe, consistenza e rendita catastale).
Dati planimetrici	Rappresentano i dati di superficie, calcolati ai sensi del D.P.R. n. 138/98, suddivisi per tipo di ambiente.
Dichiarazioni di variazione e nuova costruzione (DOCFA)	La dichiarazione di nuova costruzione e di variazione è il documento di aggiornamento catastale che i titolari di diritti reali sulle u.i. interessate sono tenuti a presentare in catasto ai sensi degli artt. 20 e 28 del RDL n. 652/39. L'Agenzia del territorio rende disponibile sul proprio sito la procedura informatica denominata DOCFA per la compilazione delle dichiarazioni ed i relativi tracciati record. In relazione alla finalità della disposizione di cui all'art. 34-quinquies della legge n. 80/06, l'Agenzia renderà disponibili ai Comuni le informazioni desunte da tali dichiarazioni.

Elaborato planimetrico	E' la rappresentazione grafica planimetrica, in scala, suddivisa per piano, dell'intero edificio o gruppo di edifici (se suddiviso in corpi di fabbrica) in cui sono indicati natura e accessi delle singole u.i.u. o porzioni immobiliari presenti.
Modelli D1, 1N e 2N	Sono gli stampati prodotti dalla procedura DOCFA (prevista dal DM n. 701/94) contenenti le caratteristiche tecnico-edilizie necessarie per la dichiarazione di variazione o di nuova costruzione del bene immobile.
Protocollo di registrazione	Rappresenta il numero di protocollo attribuito al momento dell'accettazione e registrazione in atti della dichiarazione, rilevabile dalla consultazione per immobile nel campo indicativo della motivazione al carico dello stadio dell'unità immobiliare a cui si riferisce l'attribuzione dei dati censuari.
Scheda planimetrica	E' la rappresentazione grafica planimetrica dell'unità immobiliare o di una sua porzione (nel caso la stessa sia riportata su più schede), normalmente in scala 1:200, eseguita secondo le specifiche tecniche di disegno previste dalle istruzioni catastali.
Servizi telematici dell'Agenzia del territorio	Vengono erogati sul portale WEB dell'Agenzia e si riferiscono a: consultazione delle banche dati, presentazione di proposte di aggiornamenti, cooperazione con gli Enti Locali. Il collegamento può avvenire sia tramite internet, sia attraverso la Rete Unitaria della P.A.
Superficie catastale	Rappresenta la superficie dell'unità immobiliare calcolata ai sensi del D.P.R. n. 138/98, ottenuta come sommatoria della superficie di ciascuna porzione a medesimo tipo di ambiente, ragguagliata attraverso uno specifico coefficiente numerico pari o inferiore all'unità.
Tipo di ambiente	Rappresenta una porzione (o l'intera unità immobiliare) per la quale è fornita la superficie. Ciascuna porzione identifica uno spazio di caratteristica tecnico-funzionale uniforme, avente una specifica rilevanza economica.
Unità immobiliare urbana (u.i.u.)	Rappresenta la più piccola porzione immobiliare funzionalmente e reddituamente autonoma.

termini tecnici informatici	
XML (eXtensible Markup Language)	Identifica una versione ridotta del linguaggio SGML (Standard Generalized Markup Language) creata per definire marcatori (tag) HTML (HyperText Markup Language) per tipologie documentali più complesse dell'HTML base e per scambiare informazioni complesse sul Web.
ZIP	Identifica l'estensione di file creati con programmi di compressione (ad esempio PKZIP) che riducono lo spazio di memoria occupato. Per accedere ai file così creati è necessario utilizzare appositi programmi di estrazione (ad esempio PKUNZIP).
ASCII (American Standard Code of Information Interchange/Codice americano standard di interscambio informazioni)	Identifica il codice che utilizza 7 bit per rappresentare tutti i caratteri maiuscoli e minuscoli, i numeri, i simboli di punteggiatura ed altri caratteri. Il codice ASCII per comodità a volte utilizza 8 bit (e quindi un byte) ignorando il primo bit.
TIFF (Tagged Image File Format)	Identifica un formato grafico per le immagini, in genere fotografiche, a colori. Utilizza la compressione LZW. I file sono identificati dall'estensione TIF. In particolare nella presente fornitura, per assicurare una corretta progressività di lettura, gli elaborati grafici afferenti una medesima dichiarazione DOCFA adottano come estensione un progressivo numerico di 3 cifre.

2 DESCRIZIONE DELLE FORNITURE AI COMUNI

Le forniture interessano specificatamente dichiarazioni nelle quali siano state riportate informazioni tecnico edilizie integrative rispetto a quelle già conservate negli atti catastali, ovvero che abbiano dato luogo a nuovo classamento delle unità immobiliari interessate.
Non fanno parte delle forniture eventuali variazioni delle unità immobiliari urbane eseguite d'ufficio successivamente alla registrazione in atti catastali della dichiarazione di variazione e di nuova costruzione.
Non fanno altresì parte delle forniture le dichiarazioni di variazione toponomastica, di ripresentazione planimetrie e di modifica identificativi.
Del pari non fanno parte delle forniture le dichiarazioni inerenti gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 336 della Legge 311/2004.
Le informazioni inerenti le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione sono rese disponibili per mezzo delle seguenti forniture che, nel loro complesso, contengono la totalità delle informazioni riportate in tali atti di aggiornamento ed i loro effetti nel sistema informativo dell'Agenzia del territorio:

- modelli D1, 1N, 2N;
- dati censuari;
- dati planimetrici.

Nella lettura delle informazioni contenute nei file allegati, si suggerisce di far riferimento – come guida alla ricostruzione ed interpretazione delle informazioni – al contenuto del file censuario.

2.1 FORNITURA DATI PRESENTI NEI MODELLI D1, 1N E 2N RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI DI NUOVE COSTRUZIONI E VARIAZIONI DI UNITÀ IMMOBILIARI URBANE

2.1.1 Comuni con numero di Unità immobiliari urbane inferiore a 20.000

Questa fornitura è costituita da un archivio contenente tutti i file sia in formato ASCII che PDF relativi ai modelli D1, 1N e 2N presentati con i documenti DOCFA per il comune trattato, nel periodo (mese) al quale di riferisce la fornitura.

Il nome dell'archivio identifica il comune ed il periodo a cui si riferiscono i file in esso contenuti ed è dato dalla stringa CodiceComune_AAAAMM_DOC. Il file è compresso ed ha estensione .ZIP.

I file, nei due formati, sono nominati rispettivamente con ProtocolloDiRegistrazione.PDF e ProtocolloDiRegistrazione.DAT.

Il file ProtocolloDiRegistrazione.DAT è strutturato secondo il tracciato standard dei documenti DOCFA (DocumentiAttuali.rtf), attualmente pubblicato sul sito dell'Agenzia del territorio (http://www.agenziaterritorio.gov.it/)

ed è fornito per una sua eventuale elaborazione.

Il file ProtocolloDiRegistrazione.PDF riporta gli stessi elementi in un formato visualizzabile con prodotti standard di mercato (ad esempio con il software Adobe Acrobat Reader versione 6 o successive).

L'archivio contiene infine un file con denominazione CodiceComune_AAAAMM_DOC.LIS che riporta le informazioni riepilogative della fornitura.

2.1.2 Comuni con numero di Unità immobiliari urbane superiore a 20.000

Questa fornitura è costituita da un archivio contenente tutti i file in formato ASCII, ed aventi estensione .DAT, relativi ai modelli D1, 1N e 2N presentati con i documenti DOCFA per il comune trattato, nel periodo (mese) al quale di riferisce la fornitura.

Il nome dell'archivio identifica il comune ed il periodo a cui si riferiscono i file in esso contenuti ed è dato dalla stringa CodiceComune_AAAAMM_DOC. Il file è compresso ed ha estensione .ZIP.

Il file ProtocolloDiRegistrazione.DAT è strutturato secondo il tracciato standard dei documenti DOCFA (DocumentiAttuali.rtf), attualmente pubblicato sul sito dell'Agenzia del territorio (http://www.agenziaterritorio.gov.it/) ed è fornito per una sua eventuale elaborazione.

L'archivio contiene infine un file con denominazione CodiceComune_AAAAMM_DOC.LIS che riporta le informazioni riepilogative della fornitura.

2.2 FORNITURA DATI CENSUARI

Questa fornitura è costituita da un archivio contenente i dati censuari delle unità immobiliari urbane – del comune trattato – movimentate da documenti DOCFA registrati nel periodo (mese) oggetto di fornitura.

Il nome dell'archivio identifica il comune ed il periodo a cui si riferiscono i dati in esso contenuti ed è dato dalla stringa CodiceComune_AAAAMM_DC. Il file è compresso ed ha estensione .ZIP.

Il file, che ha il medesimo nome ma estensione DAT, è di tipo ASCII ed ha record di lunghezza variabile: per separare le informazioni è utilizzato il carattere "|" (pipe), non sono presenti spazi nei campi alfanumerici e zeri non significativi nei campi numerici.

L'archivio contiene, infine, un file con denominazione CodiceComune_AAAAMM_DC.LIS che riporta le informazioni riepilogative della fornitura.

I tracciati record saranno pubblicati sul sito dell'Agenzia del territorio (http://www.agenziaterritorio.gov.it/) e scaricabili per una loro eventuale elaborazione.

2.3 FORNITURA DATI METRICI E PLANIMETRICI

Questa fornitura è costituita da un archivio contenente il file dei dati metrici, il file dei dati alfanumerici delle schede planimetriche e l'archivio delle immagini della planimetrie – del comune trattato – movimentate da documenti DOCFA registrati nel periodo (mese) oggetto di fornitura.

Il nome dell'archivio identifica il comune ed il periodo a cui si riferiscono gli elementi in esso contenuti ed è dato dalla stringa CodiceComune_AAAAMM_DM_PL. Il file è compresso ed ha estensione .ZIP.

Il nome del file dei dati metrici delle unità immobiliari urbane è dato dalla stringa CodiceComune_AAAAMM_DM.DAT.

Il file di tipo ASCII ha record a lunghezza variabile: per separare le informazioni è utilizzato il carattere "|" (pipe), non sono presenti spazi nei campi alfanumerici e zeri non significativi nei campi numerici.

Per ogni unità immobiliare urbana trattata sono presenti tanti record per quanti sono gli ambienti individuati per il calcolo della superficie catastale.

Il nome del file dei dati alfanumerici delle schede planimetriche è dato dalla stringa CodiceComune_AAAAMM_SC.DAT.

Il file di tipo ASCII ha record a lunghezza variabile: per separare le informazioni è utilizzato il carattere "|" (pipe), non sono presenti spazi nei campi alfanumerici e zeri non significativi nei campi numerici.

Per ogni unità immobiliare urbana trattata sono presenti tanti record quante sono le schede predisposte dal tecnico per rappresentarla.

Ad ogni scheda planimetrica corrisponderà nell'archivio delle schede planimetriche un file tif. I file tif relativi ad una medesima unità immobiliare sono identificati dal nome file planimetrico, riportato in ciascuna occorrenza del presente file, e da un progressivo numerico.

Nel file l'identificativo dell'immobile assume valore zero quando le informazioni del record si riferiscono a schede dell'eventuale elaborato planimetrico presentato con il documento DOCFA.

L'archivio delle immagini schede planimetriche, compresso con estensione .ZIP, e il cui nome è dato dalla stringa CodiceComune_AAAAMM_PL, contiene i file – in formato TIF gruppo di compressione 4 ed estensioni numeriche progressive di 3 cifre – delle immagini rasterizzate delle schede medesime.

Il nome di ciascun file immagine è ottenuto aggiungendo al nome_file_planimetrico riportato nel file CodiceComune_AAAAMM_SC.DAT un progressivo numerico di tre cifre.

Non è garantita la corrispondenza tra l'immagine contenuta nel file ed i dati della scheda planimetrica avente numero uguale all'estensione del file.

L'archivio CodiceComune_AAAAMM_DM_PL.ZIP contiene infine anche un file con denominazione CodiceComune_AAAAMM_DM_PL.LIS che riporta le informazioni riepilogative della fornitura.

I tracciati record saranno pubblicati sul sito dell'Agenzia del territorio (http://www.agenziaterritorio.gov.it/) e scaricabili per una loro eventuale elaborazione.

3 SEGNALAZIONI DELLE INCOERENZE DA PARTE DEI COMUNI

Le segnalazioni delle incoerenze vengono trasmesse da parte del comune secondo un protocollo di comunicazione il cui tracciato, in formato XML, sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia del territorio (http://www.agenziaterritorio.gov.it/).

L'elemento di segnalazione minimo degli esiti dei controlli operati dal comune è la singola dichiarazione di variazione o di nuova costruzione, nella sua totalità, identificata dal protocollo di registrazione.
Qualora le verifiche condotte dal comune non diano evidenza sull'intera dichiarazione di alcuna incoerenza, il comune stesso può segnalare tale condizione tramite la valorizzazione di un apposito campo.
Deve essere specificato in apposito campo l'eventuale constatazione in sopralluogo delle segnalazioni comunicate.

Nel caso in cui le segnalazioni di incoerenze interessino solo parte delle unità immobiliari urbane presenti in una dichiarazione di variazione o di nuova costruzione, si intende che per le restanti unità immobiliari urbane sia stata riscontrata coerenza con gli atti del comune.

L'archivio delle segnalazioni contiene il file XML, nonché i file relativi alla ulteriore documentazione allegata, come di seguito descritto.
Il nome di ogni archivio delle segnalazioni è dato dalla stringa CodiceComune_NNNN, dove NNNN è un progressivo numerico, ed è compresso con tipo file .ZIP.
Il file XML in esso contenuto avrà lo stesso nome file, mentre la nomenclatura dei file relativi alla documentazione allegata sarà conforme alle specifiche tecniche di compilazione del file XML che verranno pubblicate sul sito dell'Agenzia (http://www.agenziaterritorio.gov.it/).
Ciascun file con estensione .ZIP deve avere una dimensione massima di 5 megabyte. Diversamente il file deve essere segmentato.

Per segnalare le incoerenze, il set di informazioni che il comune fornirà agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, tramite il citato file in formato XML, si compone di:

- "flag" relativi all'insieme di informazioni che risulta incongruente;

- campi specifici di ogni insieme in cui il comune inserisce l'informazione corretta in suo possesso;
- ulteriore documentazione a supporto della segnalazione.

Per le **unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria,** gli insiemi di informazioni per i quali possono essere segnalate incoerenze si suddividono, per le categorie ordinarie, in:

- dati generali del fabbricato (riferimento alle informazioni catastali presenti nel mod. 1NB parte I);
- dati riferiti alla singola unità immobiliare urbana (riferimento alle informazioni catastali presenti nel mod. 1NB parte II).

Nella Tabella 1 allegata, sono riportati tutti gli elementi per i quali il comune può fornire segnalazioni di incoerenze e relative informazioni di supporto. Tutti gli elementi sono rappresentati nel file XML il cui tracciato sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia del territorio.
L'eventuale ulteriore documentazione potrà riferirsi all'intero fabbricato e/o alla singola unità immobiliare urbana.

Per le **unità immobiliari a destinazione catastale speciale,** l'unico insieme di informazioni per il quale possono essere segnalate incoerenze è quello relativo ai "dati generali del fabbricato" (riferimento alle informazioni catastali presenti nel mod. 2NB parte I).
Nella Tabella 2 allegata, sono riportati tutti gli elementi per i quali il comune può fornire segnalazioni di incoerenze e relative informazioni di supporto. Tutti gli elementi sono rappresentati nel file XML il cui tracciato sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia del territorio.
L'eventuale ulteriore documentazione potrà riferirsi alla destinazione urbanistica dell'area e alla verifica degli elementi estimali utilizzati per la definizione della rendita catastale proposta, di cui al quadro H del mod. 2NB parte I fornito dall'Agenzia del territorio.

In qualsiasi caso l'**ulteriore documentazione a supporto delle segnalazioni si intende integrativa e non sostitutiva** delle segnalazioni sopra descritte.

La documentazione può essere costituita da un testo libero integrato da foto e grafici planimetrici.

Tutta la documentazione deve essere raccolta in un file in formato .DOC (Microsoft OFFICE) o PDF.

In caso di difformità della rappresentazione planimetrica e/o incoerenze sulle superfici indicate per le singole unità immobiliari urbane, al fine di assicurare la piena efficacia delle segnalazioni, è necessario allegare una planimetria utilizzabile a supporto dei conseguenti adempimenti tecnici di competenza dell'Agenzia del territorio.

4 MODALITÀ DI INTERSCAMBIO DATI

4.1 INFRASTRUTTURA DI COLLOQUIO

In considerazione della transitorietà della fase di attuazione dell'art. 34 quinquies della legge n. 80 del 9 marzo 2006 ed al fine di garantire la massima fruibilità dei servizi ai comuni le modalità di interscambio, in questo contesto, saranno quelle dei servizi telematici dell'Agenzia del territorio di seguito definite.

4.2 FRUIZIONE DELLE FORNITURE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

L'accreditamento del comune ai servizi telematici avverrà presso l'Ufficio provinciale dell'Agenzia competente per territorio e sarà conseguente alla individuazione di un referente dell'Ente, responsabile dei colloqui telematici, al quale saranno rilasciate le credenziali di accesso al sistema dell'Agenzia del territorio.

Le forniture saranno rese disponibili ai Comuni attraverso due canali funzionali:

- attraverso il collegamento ai servizi telematici dell'Agenzia del territorio per lo scarico dei file;
- presso gli uffici provinciali con rilascio di cd (solo nei casi di forniture di dimensioni notevoli previo accordo con l'Ufficio provinciale dell'Agenzia interessato).

I dati saranno trasmessi attraverso la predisposizione di forniture mensili e saranno, se necessario, suddivisi in più file, qualora i vincoli dimensionali imposti dalla specifica modalità di fruizione lo richiedano.
Le forniture potranno essere prelevate a partire dalla seconda decade del mese successivo a quello a cui si riferiscono i dati.
Le forniture rimarranno disponibili per un periodo di dodici mesi.
La segnalazione della disponibilità delle informazioni potrà avvenire tramite e-mail per i comuni che, dotati di indirizzo di posta elettronica, ne faranno specifica richiesta.

4.3 INVIO DELLE SEGNALAZIONI ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO

Le segnalazioni di incoerenze saranno fornite all'Agenzia attraverso il collegamento ai servizi telematici dell'Agenzia del territorio mediante invio dei file.

Nella prima decade di ogni mese il comune potrà operare l'invio dei file delle proprie segnalazioni.

L'invio mediante le credenziali di accesso ai servizi dell'Agenzia del territorio costituisce elemento sufficiente per assumere in via formale le segnalazioni.

In presenza di motivi tecnici ostativi, ed in via del tutto eccezionale, la trasmissione delle segnalazioni potrà avvenire, previo accordo, anche a mezzo di cd presso l'Ufficio provinciale competente.

TABELLA 1

CATEGORIE ORDINARIE

Riferimento modello 1NB – parte 1

Riferimenti Temporali del Fabbricato	ANNO	Di costruzione__________ Di ristrutturazione totale________
Elementi Descrittivi del Fabbricato	POSIZIONE RISPETTO AI FABBRICATI CIRCOSTANTI	❑ Isolato ❑ Contiguo ❑ A schiera Fa parte di un complesso immobiliare ❑ NO ❑ SI Se SI specificare: fabbricati n.________
	DESTINAZIONE E NUMERO DI U.I.U. IN CUI E' SUDDIVISO IL FABBRICATO	❑ Abitazioni n.______ ❑ Negozi n. ______ ❑ Laboratori n.______ ❑ Magazzini n. ______ ❑ Uffici n.______ ❑ Box, posto auto n. ______ ❑ Autorimesse collettive n. ______ ❑ Locali per attività sportive n. ______ ❑ Unità immobiliari censibili nel gruppo 'B' n. ______
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEL FABBRICATO	Piani fuori terra n.______Ovvero minimo ______Massimo ______ Piani entro terra n.______Ovvero minimo ______Massimo ______
Posizione del Fabbricato	TIPI DI AFFACCIO PREVALENTE	FACCIATA (*) n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 Su strada larga oltre 10 metri ❑ ❑ ❑ ❑ Su strada larga fino 10 metri ❑ ❑ ❑ ❑ Su piazza,largo o simile ❑ ❑ ❑ ❑ Su distacco con fabbricato per abitazioni ❑ ❑ ❑ ❑ Su distacco con fabbricato ad uso diverso ❑ ❑ ❑ ❑ Su verde pubblico ❑ ❑ ❑ ❑ Su verde privato: parco,giardino, attività agricola ❑ ❑ ❑ ❑
Caratteristiche Costruttive del Fabbricato	STRUTTURE PORTANTI VERTICALI	Muratura ❑ Cemento armato ❑ Ferro ❑ Prefabbricate ❑

Dotazioni di Impianti nel Fabbricato	IMPIANTO	Idrico Elettrico Gas Telefonico Fognario Riscaldamento centralizzato Acqua Calda centralizzata Condizionamento centralizzato Citofonico Video - Citofono Antenna TV centralizzata Ascensore : (impianti n. ________) Montacarichi	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Finiture delle Parti Esterne del Fabbricato	TIPO PREVALENTE DI FINITURA ESTERNA	Tinteggiatura Resino-plastica Piastrelle di klinker, cotto o simili Marmo o pietra naturale Pannelli in metallo, materiali plastici Legno Solo intonaco	facc. princ. / altre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ACCESSI AL FABBRICATO	Legno Metallo	portone / altri accessi ☐ ☐ ☐ ☐
Finiture delle Parti interne del Fabbricato	TIPO PREVALENTE DI PAVIMENTAZIONE DI ATRIO E SCALE	Marmo o pietra naturale Piastrelle in ceramica, cotto gres e simili Moquette e altri tessili Materiali plastici e simili Legno	atrio / scale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vincoli storico artistici del Fabbricato	L'IMMOBILE È SOGGETTO A VINCOLI ARTISTICI O STORICI AI SENSI DELLA LEGGE 1-6-1939 N. 1089	NO ☐ SI ☐	

Riferimento modello 1NB – parte 2

Riferimenti Temporali	Anno:	Di costruzione ____________ Di ristrutturazione totale __________
Dati Metrici dell' Unità Immobiliare	C/1 UNITA' IMMOBILIARE CENSIBILE NEL GRUPPO 'A' O 'B'	☐ Abitazioni o uffici privati ☐ Alloggi collettivi, uffici pubblici, scuole o istituti di cultura 1. VANI PRINCIPALI Camere, cucina, stanze,ecc. n.______ sup. utile m² ______ 2. ACCESSORI DIRETTI Bagni, W.C. n.______ sup. utile m² ______ Corridoi, ripostigli, ecc. n.______ sup. utile m² ______ SUPERFICIE LORDA (relativa ai punti 1 e 2) m² ______ 3. ACCESSORI INDIRETTI Accessori complementari, cantine, soffitte, lavanderie e simili n.______ sup. lorda m² ______ 4. DIPENDENZE ESCLUSIVE Balconi, terrazzi, portici sup. lorda m² ______ 5. PERTINENZE SCOPERTE ESCLUSIVE Giardino, cortile sup. lorda m² ______ Piscina, tennis, ________________ sup. m² ______ Parcheggio auto per posti numero ______ 6. DATI RELATIVI ALL'ALTEZZA Altezza media U.I.U. cm. ______ Superficie dei vani principali ed accessori diretti aventi altezze medie inferiori a centimetri 230 m² ______

Dati Metrici dell' Unità Immobiliare	C/2 UNITA' IMMOBILIARE CENSIBILE NEL GRUPPO 'C' (Commerciale ed usi diversi da quelli indicati nel prospetto C/1)	1. LOCALI PRINCIPALI: Piano ______ lordi m² ______ di cui utili m² ______ 2. LOCALI ACCESSORI DIRETTI: Piano ______ lordi m² ______ di cui utili m² ______ 3. LOCALI ACCESSORI INDIRETTI: Piano ______ lordi m² ______ di cui utili m² ______ Piano ______ lordi m² ______ di cui utili m² ______ 4. DIPENDENZE ESCLUSIVE Balconi, terrazzi, portici sup. lorda m² ______ 5. PERTINENZE SCOPERTE ESCLUSIVE Superficie lorda m² ______ Parcheggio auto per posti numero ______ 6. IL LOCALE HA ACCESSO CARRABILE Il locale ha accesso carrabile SI ☐ NO ☐ 7. DATI RELATIVI ALL'ALTEZZA Altezza media dei locali principali cm ______ Superficie dei locali principali ed accessori diretti aventi altezze medie inferiori a cm. 230 m² ______
Dotazioni Tecnologiche dell' Unità Immobiliare	IMPIANTO AUTONOMO	Riscaldamento ☐ Acqua calda ☐ Condizionamento ☐ Citofonico ☐ Video - citofonico ☐ Ascensore ad uso esclusivo ☐ Ascensore : (impianti n. ______) ☐ Ascensore di servizio ☐ Montacarichi ☐
Caratteristiche Costruttive di Finitura	TIPO PREVALENTE DI PAVIMENTAZIONE	

	Camere o stanze	Cucina o bagno	Altri accessori
Marmo o pietra naturale	☐	☐	☐
Piastrelle in ceramica, cotto o gres	☐	☐	☐
Piastrelle in scaglie marmo	☐	☐	☐
Moquette o simili	☐	☐	☐
Gomme o sintetici	☐	☐	☐
Parquet	☐	☐	☐

			Porte d'ingresso	Porte interne
	TIPO PREVALENTE DI INFISSI INTERNI	Legno	❑	❑
		Legno tamburato	❑	❑
		Metallo	❑	❑
Valore Indicativo della U.I.U. e Osservazioni	DESTINAZIONE D'USO			

TABELLA 2

CATEGORIE SPECIALI

Riferimento modello 2NB – parte 1

Riferimenti Temporali	Anno:	Di costruzione___________ Di ristrutturazione totale ___________
Azienda		Articolata in n._______ fabbricati Comprende n._______ unità a destinazione ordinaria
Impianti Generali e di Sicurezza		❑ Pesa a ponte fino a tonn. _________ ❑ Depurazione nell' azienda ❑ consortile ❑ ❑ Abbattimento fumi ❑ Antincendio Uscite di sicurezza ❑ Scale di emergenza ❑ ❑ Anti - intrusione con : ___________________
Dati Metrici Totali dell' Azienda	1. AREA TOTALE LORDA	m² __________ della quale - coperta (escluso tettoie) m² ________ - tettoie m² ________ - deposito materiali, vasche, ecc. m² ________ - passaggi e piazzali di manovra m² ________ - parcheggio: m² ________ posti n. ________ - a verde m² ________
	2. VOLUME TOTALE:	m³. __________

06A11323

DETERMINAZIONE 20 novembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali e ipotecari dell'Ufficio provinciale di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale al 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le Direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 15251 del 9 novembre 2006 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Ferrara, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi catastali e ipotecari in data 9 novembre 2006, dalle ore 10,30 alle ore 11,30;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso da assemblea sindacale, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 9/06 (prot. 465 del 17 novembre 2006) dell'ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ferrara;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali e ipotecari dell'Ufficio provinciale di Ferrara nella giornata del 9 novembre 2006.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 20 novembre 2006

Il direttore regionale: CESÀRO

06A11169

PROVVEDIMENTO 29 novembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Padova 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Padova 2 nel giorno 17 novembre 2006, a causa di uno sciopero nazionale del personale pubblico.

Motivazione.

L'Ufficio di Padova 2, con nota 21 novembre 2006, prot. 80411/2006, ha comunicato la chiusura del front-office per l'intera giornata del 17 novembre 2006. Detta chiusura è motivata da una agitazione sindacale indetta dalle organizzazioni sindacali CUB, A.L. COBAS, Confederazione COBAS, USI-AIT, Usi, UNICOBAS e SLAI COBAS, CNL, SINCOBAS e SULT.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

1. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

2. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

4. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Venezia, 29 novembre 2006

Il direttore regionale: VACCARIELLO

06A11170

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2006.

Fusione per incorporazione della società Generali Vita S.p.a., in Trieste, in Assicurazioni Generali S.p.a., in Trieste. (Provvedimento n. 2481).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate ad Assicurazioni generali S.p.a., con sede in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi n. 2 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il provvedimento ISVAP del 23 ottobre 2000 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciata a Generali Vita S.p.a., con sede in Trieste, via Machiavelli n. 4;

Vista l'istanza congiunta del 15 giugno 2006 e la relativa documentazione allegata, con la quale le predette società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione della società Generali Vita S.p.a. in Assicurazioni Generali S.p.a. e delle relative modalità di attuazione;

Viste le delibere assunte in data 4 e 7 settembre 2006 dai consigli di amministrazione di Generali Vita S.p.a. e Assicurazioni Generali S.p.a. che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione in esame;

Preso atto dell'iscrizione delle citate delibere nel registro delle imprese di Trieste in data 14 settembre 2006;

Accertato che la società incorporante dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 23 novembre 2006, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone:

È approvata la fusione per incorporazione della società Generali Vita S.p.a. in Assicurazioni Generali S.p.a., entrambe con sede in Trieste, con le relative modalità di attuazione e con effetto contabile e fiscale dal 31 dicembre 2006.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP.

Roma, 4 dicembre 2006

Il presidente: GIANNINI

06A11300

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Designazione di Cert'Italia S.r.l., quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

Con decreto del Capo del dipartimento dei trasporti terrestri in data 27 novembre 2006, Cert'Italia S.r.l. con sede in via Clerici, 342 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano), è stata designata quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. L'organismo suddetto rilascia la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del sopraccitato decreto legislativo. La designazione ha validità di tre anni.

06A11280

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Edeven»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1296 del 24 novembre 2006

Medicinale: EDEVEN.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Fossignano n. 2 - 04011 Aprilia (Latina) - codice fiscale 02578030153.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata l'aggiunta dell'officina: Pharminvest S.p.A. con sede in Milano, via Noto n. 7, cap. 20141, ad effettuare le fasi di produzione e confezionamento primario della fiala solvente,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 031219013 - «5 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 3 fiale polvere + 3 fiale solvente 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11171

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amiodarone PH&T»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1297 del 24 novembre 2006

Medicinale: AMIODARONE PH&T.

Titolare A.I.C.: PH&T S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Ludovico Ariosto n. 34 - 20145 Milano - codice fiscale 09138720157.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica relativa alla sostituzione dell'officina di produzione:

da: ISF S.p.A. con sede in Roma, via Tiburtina km 1040;

a: Fisiopharma S.r.l. - nucleo industriale - 84020 Palomonte (Salerno), per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controlli (esclusi controlli biologici), rilascio del lotto,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 035627013 - «150 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11172

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nicardal»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1300 del 24 novembre 2006

Medicinale: NICARDAL.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano - codice fiscale 00737420158.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 025991011 - 30 confetti 20 mg (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 025991011 - «20 mg compresse rivestite» 30 compresse (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11173

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paclitaxel Crinos»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1301 del 24 novembre 2006

Medicinale: PACLITAXEL CRINOS.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 Milano - codice fiscale 03481280968.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine) e adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina Nerviano Medical Science sita in viale Pasteur, 10 - Nerviano (Milano) per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036419012 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flacone da 5 ml;

A.I.C. n. 036419024 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flacone da 16,7 ml.

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 036419012 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flacone da 5 ml varia in:

A.I.C. n. 036419012 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 5 ml;

A.I.C. n. 036419024 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flacone da 16,7 ml varia in:

A.I.C. n. 036419024 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 16,7 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza, indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11174

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Estrodose»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1302 del 24 novembre 2006

Medicinale: ESTRODOSE.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Besins International con sede legale e domicilio in 3, rue du Bourg l'Abbè - 75003 Paris (Francia).

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È autorizzata la modifica quali-quantitativa degli eccipienti come di seguito indicato:

Composizione riferita a 100 g gel			
da:		a:	
Principi attivi		*Principi attivi*	
Estradiolo emiidrato (espresso come estradiolo anidro)	invariato	Estradiolo emiidrato (espresso come estradiolo anidro)	invariato
Eccipienti		*Eccipienti*	
Carbopol 934	1g	Carbopol 980	0,5 g
Trietanolamina	1g	Trietanolamina	0,5 g
Etanolo	40 g	Etanolo	40 g
Acqua purificata	q.s. a 100 g	Acqua purificata	q.s. a 100 g

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11175

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-288) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.